

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

293° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	9
2 ^a - Giustizia	»	26
3 ^a - Affari esteri	»	37
4 ^a - Difesa	»	41
5 ^a - Bilancio	»	46
7 ^a - Istruzione	»	49
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	54
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	62
12 ^a - Igiene e sanità	»	67

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	105
Infanzia	»	113

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	116
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	»	119

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2191) Deputato BOATO. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(41) DALLA CHIESA. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*

(489) CALVI e VILLONE. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni*

(1734) FALCIER ed altri. – *Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri, con la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta e riferiti al disegno di legge n. 2191, assunto come testo base.

I RELATORI ed il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 3.11.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.28, il senatore Massimo BRUTTI, dopo aver richiamato le argomentazioni già svolte in sede di discussione generale, sottolinea come, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, l'acquisizione dei tabulati di comunicazioni non possa ritenersi un concetto assimilabile a quello di intercetta-

zione telefonica. L'equiparazione delle due fattispecie, infatti, determina il serio rischio di andare oltre la *ratio* dell'articolo 68 della Costituzione.

Il sottosegretario VALENTINO, nel dichiarare il suo disaccordo con la proposta emendativa e le ragioni sottostanti, reputa al contrario che qualsiasi elemento collegato all'intercettazione telefonica, come per l'appunto i tabulati delle comunicazioni, può risultare utile in quanto strumentale all'accertamento di un rapporto e pertanto è a giusto titolo che viene ricondotto nell'ambito applicativo del disposto costituzionale.

Anche il senatore Luigi BOBBIO, nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 3.28, ricorda una giurisprudenza, per quanto risalente, che ha equiparato l'acquisizione di tabulati alle intercettazioni telefoniche e dichiara di concordare con quanto sostenuto dal sottosegretario Valentino circa l'utilità di tale acquisizione. Un ulteriore elemento a sostegno della prospettata interpretazione si rinviene nel fatto che in molti casi i pubblici ministeri ritengono necessaria l'autorizzazione del giudice delle indagini preliminari per l'acquisizione di tabulati di intercettazioni. Infatti, dai tabulati si possono trarre spesso utili indicazioni circa l'esistenza di rapporti che possono costituire la base per la costruzione di tesi accusatorie, sia pure supportate da ulteriori riscontri.

In replica alle considerazioni del senatore Luigi Bobbio, il senatore Massimo BRUTTI osserva che, se è vero quanto appena sostenuto, bisognerebbe allora estendere l'elenco di cui al primo comma dell'articolo in esame anche ad altri dati che potrebbero risultare significativi, come ad esempio quelli sul traffico postale, sulla permanenza in alberghi, su pagamenti e così via.

Segue un breve intervento del senatore SCARABOSIO, il quale a sostegno della disposizione contenuta nel disegno di legge in esame suggerisce l'opportunità di una interpretazione evolutiva del disposto costituzionale alla luce dei progressi tecnologici. I moderni strumenti della telefonia mobile e la telematica in genere in effetti rischiano di far apparire la normativa vigente ferma alla considerazione di tecnologie oramai superate.

Interviene successivamente il senatore PETRINI, il quale pone in evidenza come occorra operare una netta distinzione tra quanto attiene al diritto alla *privacy* e quanto invece alla specifica tutela costituzionale del parlamentare. Se infatti la possibilità di controllare una persona mediante gli strumenti delle nuove tecnologie risulta praticamente totale è pur vero che l'interessato è di ciò pienamente consapevole, a differenza di quanto avviene in caso di intercettazioni. Se da un lato, infatti, l'utilizzo di tali dati pone un problema di tutela della riservatezza, dall'altro l'intercettazione telefonica, consentendo a terzi di conoscere il contenuto delle conversazioni, costituisce un elemento rilevante per la natura degli interessi coinvolti, che giustifica la richiesta di autorizzazione.

Il senatore CIRAMI, nel dichiarare il suo voto contrario, osserva come proprio dalle considerazioni del senatore Petrini sulla consapevolezza circa l'utilizzo dei dati possono trarsi elementi a sostegno del testo approvato dalla Camera dei deputati. Sottolinea, infatti, che se è pur vero che le intercettazioni telefoniche sono valutate e valutabili perché consentono di conoscere il contenuto delle conversazioni, anche l'acquisizione di tabulati può prestarsi ad un uso improprio ove si consideri che, ad esempio, anche la mera evidenza di telefonate ricevute da persone indesiderate può prestarsi a strumentalizzazioni per cui appare opportuna l'estensione della copertura costituzionale.

Dopo un breve intervento del senatore GIULIANO, a giudizio del quale i tabulati compongono insieme all'intercettazione telefonica un *unicum*, il presidente PASTORE pone separatamente ai voti gli emendamenti 3.28 e 3.29, che risultano respinti.

Dopo che il senatore BATTISTI ha ritirato la sua firma dall'emendamento 3.12 e ha annunciato il suo voto contrario, questo, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti sono respinti anche gli emendamenti 3.13, 3.14, 3.30 e 3.15.

Il senatore PETRINI raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 3.22, volto a stabilire un termine entro il quale la Camera di appartenenza deve pronunciarsi in merito alla richiesta di autorizzazione, termine giudicato necessario al fine di evitare ingiustificate dilazioni, se non veri e propri insabbiamenti.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.22, 3.24, 3.26, 3.23, 3.31, 3.20, e 3.21.

Con riferimento all'emendamento 3.25 interviene il senatore BATTISTI, il quale ricorda preliminarmente come, nel corso dell'esame parlamentare per la conversione del decreto-legge del 24 febbraio 2003, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, aveva manifestato forti perplessità sulle disposizioni del provvedimento che consentono l'arresto al di fuori dei casi di flagranza di reato, ritenendo inopportuna una estensione del concetto di flagranza. La precisazione contenuta nella proposta emendativa in esame nasce proprio dall'esigenza di evitare che dalla nuova fattispecie sopra richiamata, come da altre presenti nell'ordinamento, si possa trarre lo spunto per una generalizzata applicazione dell'istituto dell'arresto fuori flagranza. Invita quindi ad una riflessione attenta sull'emendamento, sottolineando infine come la proposta non risponda a logiche ostruzionistiche.

Il relatore ZICCONI non ritiene fondati i timori paventati dal senatore Battisti in quanto, concordando al riguardo con quanto affermato dai senatori Massimo Brutti e Luigi Bobbio, l'espressione «arresto in flagranza» contenuta al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione non può che essere interpretata in senso stretto e conseguentemente deve ritenersi che per i casi di arresto fuori flagranza sia necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza. Ribadisce conseguentemente il parere contrario sull'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 3.25 è respinto.

L'emendamento 3.27 è ritirato dei proponenti.

Con riferimento all'emendamento 3.16, interviene il senatore PETRINI il quale osserva come la proposta contenuta nell'emendamento in esame si raccorda con analoghe proposte emendative, dirette ad introdurre la previsione di termini nel rispetto dei quali le Camere sono chiamate a pronunciarsi in ordine alle richieste di autorizzazioni. L'emendamento in esame risponde quindi ad una esigenza reale, quella di evitare atteggiamenti dilatori o iniziative dirette all'insabbiamento delle richieste di autorizzazione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.16 è respinto.

Posti ai voti, anche gli emendamenti 3.18, 3.33, 3.17, 3.32 e 3.19 sono respinti.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 4.3.

Il senatore CIRAMI manifesta interesse per l'emendamento 4.4, in quanto ritiene insufficiente la formulazione della disposizione di cui all'articolo 4 del disegno di legge nel punto in cui prescrive l'obbligo dell'autorità competente di fornire alle Camere gli elementi su cui si fonda il provvedimento. È opportuno, infatti, che il Parlamento possa avere a disposizione tutti gli elementi utili di cui dispone il giudice per poter effettuare una corretta valutazione della richiesta di autorizzazione e non solamente quelli su cui si fonda il provvedimento, i quali oltre che parziali inevitabilmente sono il prodotto di una scelta che potrebbe risultare non condivisa.

Il senatore PETRINI suggerisce di adottare una particolare cautela nel valutare la proposta in esame, in quanto dall'eccessiva estensione degli elementi da fornire all'attenzione delle Camere potrebbero derivare conseguenze impreviste, sotto il profilo della violazione della *privacy*, per il possibile coinvolgimento di terzi estranei al procedimento.

Seguono talune proposte informali di rimodulare la disposizione in esame, nel tentativo di soddisfare le richiamate esigenze.

Il senatore BUCCIERO, in particolare, interviene per manifestare perplessità sulla proposta di far riferimento semplicemente all'obbligo di fornire «tutti gli elementi» in quanto insufficiente, risultando invece opportuna, a suo avviso, una specificazione ulteriore, che potrebbe consistere nell'espressione: «su cui si fonda il provvedimento».

Il sottosegretario VALENTINO ritiene meritevoli di attenzione le preoccupazioni sottese all'emendamento in esame, così come le osservazioni del senatore Bucciero, proponendo, insieme al presidente della 2^a Commissione, Antonino CARUSO, di far riferimento «a tutti gli elementi risultanti dall'indagine».

Il senatore CENTARO suggerisce invece di far riferimento «a tutti gli elementi risultanti agli atti».

Il senatore GIULIANO propone di estendere l'obbligo a tutta la documentazione sui cui si fonda la richiesta, al fine di consentire al Parlamento la possibilità di una completa valutazione.

Il senatore GUBETTI ritiene utile che il Parlamento possa acquisire tutto il materiale disponibile ed avere piena cognizione di tutti gli atti del procedimento riguardanti il soggetto interessato.

Il relatore ZICCONI reputa fondata la preoccupazione espressa con l'emendamento in esame, risultando comunque opportuno un approfondimento finalizzato ad una migliore formulazione della disposizione, al fine di contemperare in maniera equilibrata tutti gli interessi sopra ricordati. Sottolinea poi l'importanza che il Parlamento possa avere a disposizione tutti gli elementi e quindi anche quelli favorevoli alle tesi difensive, ritenendo pertanto inadeguata, perché insufficiente a tal fine, la precisazione riferita «a tutti gli elementi su cui si fonda il provvedimento», in quanto si tratta pur sempre di quelli che sorreggono l'impianto accusatorio.

Dopo brevi interventi dei senatori CIRAMI e TURRONI, interviene il presidente della 2^a Commissione, Antonino CARUSO, il quale manifesta perplessità sulla proposta contenuta nell'emendamento in esame in quanto contrariamente alle dichiarazioni del proponente, senatore Turroni, essa avrebbe un effetto limitativo della cognizione del Parlamento, aspetto questo sottolineato anche dal successivo intervento del senatore Luigi BOBBIO.

Il presidente PASTORE, dopo aver richiamato l'attenzione sulle differenze esistenti tra le due ipotesi disciplinate dagli articoli 2 e 3 del disegno di legge per i possibili riflessi sulla regolamentazione dello speci-

fico aspetto in discussione, invita i relatori ed i proponenti l'emendamento ad una riflessione sul punto, che potrà eventualmente condurre a nuove proposte nel seguito dell'esame.

Su proposta del senatore CENTARO, concorde il presidente PASTORE, alla luce dell'esigenza di una maggiore riflessione sui temi evocati dall'emendamento in esame, si conviene di accantonare l'emendamento 4.4.

L'emendamento 4.2, posto in votazione, è respinto.

Il relatore ZICCONI, d'intesa con il relatore Boschetto, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, a eccezione dell'emendamento 5.27 di cui chiede l'accantonamento, osservando che, a suo avviso, si tratta di una norma coerente con l'impianto del disegno di legge, riguardante tuttavia una materia che si riproporrà in occasione dell'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

Il sottosegretario VALENTINO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore BATTISTI, a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 5.32, soppressivo dell'articolo. La disciplina sulla utilizzabilità delle intercettazioni approvata dalla Camera dei deputati, attraverso una interpretazione particolarmente estensiva della prerogativa parlamentare, rischia, a suo avviso, di prestarsi ad abusi e di essere strumentalmente utilizzata da non parlamentari che abbiano interesse a rendere quegli elementi inservibili ai fini del procedimento che li riguarda.

Dichiara, inoltre, il voto favorevole sull'emendamento 5.33, tendente a prevedere che i verbali e le registrazioni ovvero i tabulati di comunicazioni, anziché distrutti in caso di irrilevanza, siano comunque conservati presso l'ufficio del Procuratore della Repubblica.

Infine, aggiunge la propria firma all'emendamento 5.1 e, a nome del Gruppo della Margherita, preannuncia un voto favorevole.

Gli emendamenti all'articolo 5 sono quindi posti separatamente in votazione e risultano respinti, o preclusi, dall'emendamento 5.32 fino al 5.2. Quanto all'emendamento 5.27 e agli emendamenti successivi, su proposta del presidente PASTORE si conviene di proseguire l'esame nella seduta successiva, da convocare per martedì 27 maggio alle ore 20,30.

Le Commissioni riunite consentono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

268^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2124) GUZZANTI ed altri. – Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il senatore GASBARRI, nell'illustrare gli emendamenti da lui presentati, insieme al senatore Villone, rileva che, in base al bilancio dei lavori fin qui svolti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta «Mitrokhin», emerge l'insussistenza delle motivazioni per richiedere una proroga per tutta la durata della legislatura. In sostanza, la Commissione, a suo avviso, non riesce a trovare un punto di riferimento intorno a cui orientarsi. In effetti, si decise a suo tempo, da parte della maggioranza, di prevedere un breve termine di durata della Commissione d'inchiesta, con la riserva mentale di estenderlo successivamente per un periodo molto più ampio.

Dà conto, quindi, degli emendamenti aggiuntivi, volti a contrastare gli episodi di divulgazione da parte degli stessi componenti della Commissione, sia pure indirettamente, di elementi conoscitivi emersi nelle parti di audizione coperte dal segreto. Ulteriori emendamenti aggiuntivi prevedono che in caso di proroga si proceda alla elezione di un nuovo Ufficio di Presidenza dal quale siano esclusi coloro che già ne hanno fatto parte.

Il relatore STIFFONI esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti, ricordando che la Commissione d'inchiesta, dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza, la predisposizione dei regolamenti interni e la formazione dei gruppi di lavoro, ha potuto avviare la propria azione solo all'inizio dell'anno corrente. Ricorda, fra l'altro, che la Commissione «stragi», istituita nel 1996, fu prorogata dopo appena sei mesi dalla costituzione per tutta la durata della passata legislatura, senza che si prevedesse alcuna rotazione nel mandato dei componenti dell'Ufficio di presidenza.

Infine, osserva che le dichiarazioni dei componenti della Commissione che riguardano parti di audizioni non secretate sono del tutto legittime.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime parere contrario sugli emendamenti e suggerisce di mantenere il testo originario del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) *DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il senatore BASSANINI osserva che l'equilibrata esposizione dei contenuti del disegno di legge governativo svolta dal senatore Malan non ha indagato le questioni di costituzionalità poste dal provvedimento che, come testimoniano le numerose sentenze della Corte costituzionale pronunciate in materia, non sono affatto banali. Esse riguardano, in particolare, la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di informazione di cui all'articolo 21, ma anche i principi fondamentali dell'organizzazione democratica del Paese, fondata sulla periodica consultazione dei cittadini per la elezione degli organi rappresentativi, che può essere libera solo se libero e completo è l'accesso ai mezzi di informazione.

A suo giudizio, l'articolo 15 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, risponde adeguatamente all'esigenza di garantire il pluralismo dell'informazione, ma il giudizio sarebbe diverso se non fosse stata modificata l'originaria formulazione proposta dal Governo, che poneva evidenti questioni di costituzionalità. Quello dell'informazione, infatti, è un settore in cui non vengono in rilievo solo i tradizionali meccanismi della concorrenza di mercato ed esige disposizioni che rendano davvero efficace la garanzia contro le posizioni dominanti, in modo da garantire un libero mercato dell'informazione e il libero accesso dei cittadini per la conoscenza delle diverse opinioni.

A suo avviso, nel parere dovrebbe essere sottolineata, pertanto, la necessità che ogni modifica all'articolo 15 rispetti il principio della libertà di informazione e assicuri pari efficacia alle norme di tutela del pluralismo.

Ricorda, quindi, che la Corte costituzionale ha sottolineato che dalla Costituzione discende il vincolo per il legislatore di estendere il pluralismo del sistema, per cui il soggetto a cui è affidato l'esercizio del servizio pubblico non può ricevere indirizzi e soprattutto non può essere controllato dall'Esecutivo, legittima espressione di una sola parte del Paese, ancorché maggioritaria. Proprio sulla base di tale esigenza fu introdotto il principio che l'azienda pubblica risponde al Parlamento, cioè l'istituzione nella quale sono rappresentati sia la maggioranza sia le opposizioni.

Ciò premesso, ritiene che il meccanismo previsto dall'articolo 20 per l'individuazione di una parte degli amministratori, pur essendo formalmente rispettoso di quel principio, in quanto i componenti vengono indicati dal Governo sulla base delle designazioni dei Presidenti delle Camere,

non tiene conto del fatto che, con l'evoluzione del quadro istituzionale e l'affermarsi del sistema maggioritario, anche quelle alte cariche della Repubblica sono caratterizzate da un consenso tendenzialmente di parte.

Quanto all'accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale, di cui all'articolo 25, si tratta certo di un obiettivo che consentirebbe di far avanzare lo sviluppo di un sistema per lo scambio di informazioni basato sulle nuove tecnologie, in un Paese tradizionalmente arretrato nelle infrastrutture terrestri. Tuttavia, è evidente, a suo giudizio, che l'imposizione alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di realizzare una copertura del territorio nazionale che raggiunga il 50 per cento della popolazione entro il 1° gennaio 2004 e il 70 per cento entro il 1° gennaio 2005, risponde esclusivamente all'obiettivo di moltiplicare artificialmente i canali disponibili, in modo da elevare la soglia di quelli controllabili da un solo soggetto, eludendo i limiti stabiliti dall'articolo 15 del disegno di legge. Si favorisce così il proseguimento dell'attuale duopolio, che impedisce l'ingresso nel mercato di nuovi concorrenti. Ciò è evidente, a suo avviso, anche perché l'articolo 25 non prevede alcuna forma di effettiva incentivazione per lo sviluppo della tecnica digitale.

Il senatore KOFLER commenta la disposizione di cui all'articolo 27, lettera c), che prevede l'abrogazione di alcune norme della legge 6 agosto 1990, n. 223 (cosiddetta «legge Mammi»), attuative dell'articolo 4 dello Statuto della Provincia autonoma di Bolzano, che riconosce l'interesse nazionale per la tutela della minoranza linguistica tedesca. Invita, quindi, a segnalare l'opportunità di sopprimere la suddetta abrogazione o, eventualmente, di richiamare l'interesse nazionale per la tutela delle minoranze fra i principi di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame.

Ricorda, inoltre, l'attività e la funzione di servizio pubblico radiotelevisivo svolta dalla speciale azienda che, nella Provincia autonoma di Bolzano, si occupa della diffusione di programmi in lingua a vantaggio della minoranza tedesca. Sarebbe del tutto legittimo, a suo avviso, che una parte del contributo pubblico risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione sia attribuito a quella azienda, per sostenerne i costi e gli investimenti, in considerazione del suo ruolo, che risponde a un principio di rilevanza costituzionale.

Il senatore VILLONE, riservandosi di intervenire in una prossima seduta, chiede che il relatore fornisca alla Commissione una proposta di parere per iscritto, tenuto conto della complessità della materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1545-B) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Si procede al conferimento ai relatori del mandato di riferire in Assemblea.

Il senatore BASSANINI, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo per un mandato al relatore diretto all'approvazione del disegno di legge, ricorda tuttavia le assicurazioni fornite dal ministro La Loggia a proposito della individuazione di una soluzione adeguata per la questione proposta dall'ordine del giorno n. 1, illustrato nella seduta del 13 maggio, dell'inserimento di personale qualificato nei collegi regionali della Corte dei conti, ai fini del controllo della gestione. In attesa che tale tentativo si realizzi, precisa che il voto favorevole sul mandato al relatore non implica ancora un voto positivo della sua parte politica sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene, quindi, di conferire al presidente Pastore e al senatore Magnalbò, relatori, il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 1545-B, richiedendo l'autorizzazione a riferire in forma orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE preannuncia che nell'ordine del giorno della Commissione, per le sedute da convocare nella settimana dal 26 al 30 maggio, sarà inserito anche il disegno di legge n. 2254 (legge comunitaria per il 2003), approvato dalla Camera dei deputati, se assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2124**Art. 1.****1.5**

VILLONE, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla fine della XIV legislatura» con le parole: «per un periodo non superiore a mesi 3».

1.12

VILLONE, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla fine della XIV legislatura» con le parole: «di non meno di 5 mesi e comunque non oltre il 30 ottobre 2003».

1.4

VILLONE, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla fine della XIV legislatura» con le parole: «di un termine non superiore a mesi 6».

1.7

VILLONE, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla fine della XIV legislatura» con le parole: «per ulteriori 6 mesi».

1.10

VILLONE, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla fine della XIV legislatura» con le parole: «di almeno quattro mesi e comunque la Commissione terminerà i propri lavori entro e non oltre il 5 dicembre 2003».

1.6

VILLONE, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla fine della XIV legislatura» con le parole: «fino al 31 dicembre 2003».

1.8

VILLONE, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla fine della XIV legislatura» con le parole: «di almeno 6 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2003».

1.1

VILLONE, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla fine della XIV legislatura» con le parole: «per un periodo di ulteriori mesi 9».

1.11

VILLONE, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla fine della XIV legislatura» con le parole: «sino a quando non saranno esauriti i compiti di accertamento assegnati con la legge 7 maggio 2002, n. 90, ma comunque non oltre il 10 gennaio 2004».

1.2

VILLONE, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla fine della XIV legislatura» con le parole: «di 12 mesi».

1.9

VILLONE, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla fine della XIV legislatura» con le parole: «di almeno un anno e comunque la Commissione terminerà i propri lavori entro e non oltre il 15 giugno 2004».

1.3

VILLONE, GASBARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla fine della XIV legislatura» con le parole: «sino al 15 giugno 2004».

1.0.19

VILLONE, GASBARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 la parola: "principale" è sostituita con la parola "unico».

1.0.4

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera *a*)».

1.0.5

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera *b*)».

1.0.6

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera *c*)».

1.0.7

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera *d*)».

1.0.8

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera *e*)».

1.0.9

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera *f*)».

1.0.10

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera g)».

1.0.11

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera h)».

1.0.12

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera i)».

1.0.13

VILLONE, GASBARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera *l*)».

1.0.14

VILLONE, GASBARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera *m*)».

1.0.15

VILLONE, GASBARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera *n*)».

1.0.16

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera o)».

1.0.17

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera p)».

1.0.18

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90, al comma 2 è soppressa la lettera q)».

1.0.1

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procederà alla elezione di un nuovo Ufficio di presidenza, del quale non potranno essere membri coloro che ne hanno fatto parte sino alla proroga"».

1.0.2

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procederà alla elezione di un nuovo Ufficio di presidenza. È fatto divieto a coloro che hanno già fatto parte di tale organo di farne parte successivamente al suo rinnovo"».

1.0.3

VILLONE, GASBARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procederà alla elezione di un nuovo Ufficio di presidenza. Non si può essere membri dell'Ufficio di presidenza per più di un mandato"».

1.0.20

VILLONE, GASBARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procederà alla elezione di un nuovo Ufficio di presidenza. È fatto divieto a coloro che hanno espresso opinioni sull'attività sino ad ora svolta dalla Commissione in scritti e saggi pubblici di farne parte"».

1.0.21

VILLONE, GASBARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procederà alla elezione di un nuovo Ufficio di presidenza. È fatto divieto a coloro che hanno assunto pubbliche posizioni sui lavori sino ad ora svolti dalla Commissione di farne parte"».

1.0.24

VILLONE, GASBARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procederà alla elezione di un nuovo Ufficio di presidenza. Al fine di ga-

rantire la trasparenza e la efficienza dei lavori è fatto divieto a coloro che hanno espresso opinioni sull'attività sino ad ora svolta dalla Commissione in scritti e saggi pubblici di farne parte"».

1.0.22

VILLONE, GASBARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procederà alla elezione di un nuovo Presidente. È fatto divieto a coloro che hanno assunto pubbliche posizioni sui lavori sino ad ora svolti, di presiedere la Commissione"».

1.0.23

VILLONE, GASBARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procederà alla elezione di un nuovo Presidente. È fatto divieto a coloro che hanno espresso opinioni sull'attività sino ad ora svolta dalla Commissione in scritti e saggi pubblici di assumere tale carica"».

1.0.25

VILLONE, GASBARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procederà alla elezione di un nuovo Presidente. Al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza dei lavori, è fatto divieto, a coloro che hanno assunto pubbliche posizioni sui lavori sino ad ora svolti, di presiedere la Commissione"».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

217^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(691) NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali

(804) PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali

(1478) BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 9 aprile scorso.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO la Commissione conviene di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al 3 giugno 2003 alle ore 20.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1577-B) Modifiche al codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO dà lettura del parere reso dalla 1^a Commissione permanente.

Il senatore ZANCAN illustra l'emendamento 1.1 osservando come la modifica introdotta dalla Camera dei deputati al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pur ripristinando la situazione vigente, non sia condivisibile in quanto ammette al patteggiamento soggetti non meritevoli, sia pure con il temperamento costituito dal limite di pena indicato.

Deplorable è poi l'aver posto a regime un ampliamento dei presupposti applicativi del rito alternativo che non sembra comunque giustificato sufficientemente da quelle esigenze deflattive, pur meritevoli, che sono state più volte richiamate in generale a sostegno dell'intervento normativo in esame.

Il senatore DALLA CHIESA fa propri gli emendamenti 1.2, 1.3 ed 1.4 del senatore MANZIONE e li dà per illustrati.

Il RELATORE ed il GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Posti separatamente ai voti, dopo aver verificato la presenza del numero legale, gli emendamenti 1.1 – di contenuto identico all'emendamento 1.2 – 1.3 e 1.4 sono respinti.

L'articolo 1 del disegno di legge è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Interviene il senatore AYALA che, con riferimento agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, sottolinea in particolare come, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sia stata persa un'occasione per affrontare e chiarire finalmente il tema degli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta, così come invece era avvenuto nel testo approvato dal Senato.

Con riferimento all'emendamento 2.4, il senatore ZANCAN richiama l'attenzione sull'esigenza reale che sia assicurata in sede di patteggiamento una maggiore tutela delle parti civili. Si tratta di un aspetto di giustizia sostanziale che risulta trascurato in conseguenza delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e che costituisce la ragione della proposta emendativa diretta a recuperare nel nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 445 del codice di procedura penale il riferimento all'articolo 651 del codice, in connessione con la proposta contenuta nel successivo emendamento 3.0.1.

Il senatore DALLA CHIESA aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.6.

Il relatore ZICCONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2 del disegno di legge nell'ottica del compromesso politico che è necessario nell'occasione in quanto sorretto dall'interesse al varo in tempi rapidi della riforma in esame, interesse questo che si assume prevalente rispetto all'esigenza, pur condivisibile in sé, di apportare ulteriori miglioramenti all'articolato. Manifesta tuttavia rammarico per la mancata conservazione nel testo di quelle disposizioni approvate dal Senato che invece opportunamente intervenivano sul tema degli effetti della sentenza di patteggiamento, nel senso di un rafforzamento della tutela della parte civile.

Il sottosegretario VALENTINO, condividendo le valutazioni del relatore, fa presente che su tale articolo ed in particolare sul tema degli effetti della sentenza che chiude il patteggiamento si è svolto un ampio dibattito alla Camera dei deputati in esito al quale si è registrata l'approvazione unanime del testo oggi posto all'attenzione del Senato. Ricorda come alla base delle modifiche introdotte sul punto vi sia stata la considerazione che il patteggiamento può essere determinato da contingenze particolari e da situazioni di opportunità che sconsigliano un'estensione dei suoi effetti sui connessi procedimenti civili. Osserva poi come le disposizioni approvate sul punto dal Senato avrebbero probabilmente assicurato una maggiore tutela per le parti civili, ma ritiene inopportuno sul piano politico, nel più generale contesto dei numerosi e delicati temi che sono al momento all'attenzione del Parlamento, che su tale aspetto particolare si determini una dialettica di contrapposizione con la Camera dei deputati.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea come le modifiche richiamate approvate dalla Camera dei deputati esprimano una scelta di retroguardia rispetto alle potenzialità dell'istituto in esame.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6.

L'articolo 2 è quindi approvato.

Il senatore AYALA dà per illustrato l'emendamento 3.0.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 3.0.1 è respinto e conseguentemente resta precluso l'emendamento 5.1.

Il senatore DALLA CHIESA fa propri gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7,4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e li dà per illustrati.

Il senatore ZANCAN, illustrando l'emendamento 4.6, richiama l'attenzione sulla inadeguatezza del parametro indicato per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria e propone a tal fine di elevare a cento volte il limite massimo stabilito per il relativo calcolo.

Il RELATORE ed il Governo formulano parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 sono respinti.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte dell'emendamento 4.4 fino alle parole «soltanto nel caso». Posta ai voti è respinta la prima parte dell'emendamento e risultano conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento nonché il successivo emendamento 4.5.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte dell'emendamento 4.6 fino alla parola «dieci». Posta ai voti è respinta la prima parte dell'emendamento e risultano conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento nonché il successivo emendamento 4.7.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 sono respinti.

L'articolo 4 del disegno di legge è approvato.

Il senatore AYALA dà per illustrato l'emendamento 5.2.

Posto ai voti, con il parere contrario del relatore ZICCONI e del RAPPRESENTANTE del Governo, l'emendamento 5.2 è respinto.

Posto ai voti, l'articolo 5 è approvato.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore AYALA, pur condividendo l'idea di un'estensione dell'ambito applicativo del patteggiamento, annuncia un voto non favorevole sul disegno di legge in titolo in considerazione delle perplessità emerse nel corso della discussione, in particolare in ordine alla natura ed agli effetti della sentenza che definisce il rito alternativo ed all'insufficienza della tutela offerta alle parti civili.

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto contrario del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo in relazione ai limiti dell'intervento normativo che sono stati più volte ricordati nel corso dell'esame.

Il senatore ZANCAN ritiene che il disegno di legge in esame sia da respingere nella sua totalità in quanto, in disprezzo all'esigenza di assicurare un adeguato contraddittorio tra le parti, finisce per affermare il principio del carattere negoziale della pena, risultando conseguentemente istituzionalizzato un vero e proprio «truglio», di borbonica memoria, che costituisce un grave esempio di inciviltà giuridica.

Il senatore BOREA annuncia il voto favorevole del Gruppo Unione Democristiana e di centro: UDC osservando che è apparso opportuno soprassedere su talune perplessità, che ancora permangono in ordine all'articolato in votazione, in considerazione dell'esigenza di consentire al più presto l'esplicarsi degli effetti deflattivi sul contenzioso penale che l'iniziativa in esame mira a realizzare.

Il senatore Luigi BOBBIO annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore TIRELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania.

La Commissione dà infine mandato al relatore di riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577-B**Art. 1.****1.1**

ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere le parole da: «qualora la pena» fino alla fine del capoverso.

1.2

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria».

1.3

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

1.4

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «due anni soli o congiunti» con le seguenti: «un anno solo o congiunto.»

Art. 2.**2.1**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, è aggiunto infine il seguente periodo: «Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».

Conseguentemente, al successivo capoverso 1-bis sopprimere l'ultimo periodo.

2.2

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, aggiungere infine il seguente periodo: «Ove il giudice sia in possesso di elementi sufficienti, si applica l'articolo 539».

2.3

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora la pena detentiva in concreto applicata sia superiore ai due anni, ove il giudice sia in possesso di elementi sufficienti, si applica il disposto dell'articolo 539».

2.4

ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «dall'articolo 653» con le seguenti: «dagli articoli 651 e 653».

2.5

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) al capoverso 1-bis ivi richiamato, le parole: «dall'articolo 653» sono sostituite dalle parole: «dagli articoli 651 e 653».

2.6

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «Salve diverse disposizioni di legge.».

3.0.1

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 651 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La sentenza penale irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2, ha la medesima efficacia nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno"».

Art. 4.**4.1**

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo comma ivi richiamato.

4.2

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), secondo comma ivi richiamato, sostituire la parola: «individua» con la seguente: «può individuare».

4.3

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), secondo comma ivi richiamato, dopo le parole: «lo moltiplica per i giorni di pena detentiva», inserire le seguenti: «operando successivamente una maggiorazione del trenta per cento della somma risultante».

4.4

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), secondo comma ivi richiamato, dopo le parole: «e del suo nucleo familiare» inserire le seguenti: «soltanto nel caso in cui il reddito dello stesso sia inferiore a seicento euro mensili».

4.5

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), secondo comma ivi richiamato, dopo le parole: «e del suo nucleo familiare» inserire le seguenti: «soltanto nel caso di situazione di comprovata povertà dello stesso».

4.6

ZANCAN

Al comma 1, lettera a), nel secondo comma ivi richiamato, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cento».

4.7

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), secondo comma ivi richiamato, sostituire le parole: «dieci volte» con la seguente: «venti volte».

4.8

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), secondo comma ivi richiamato, sopprimere l'ultimo periodo.

4.9

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), secondo comma ivi richiamato, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora l'imputato intenda avvalersi del disposto dell'articolo 133-ter del codice penale, l'ammontare complessivo della somma dovuta è aumentato del trenta per cento».

4.10

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), secondo comma ivi richiamato, all'ultimo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «fermo restando il necessario versamento della somma dovuta in un periodo non superiore a ventiquattro mesi».

4.11

MANZIONE

Al comma 1, lettera a), secondo comma ivi richiamato, aggiungere in fine il seguente periodo: «In questo ultimo caso, il mancato pagamento di una rata determina l'obbligo del versamento di una somma pari al doppio di quella originariamente dovuta».

Art. 5.

5.1

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. Le disposizioni di cui agli articoli 445 e 651 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, non si applicano alle sentenze previste dall'articolo 444 dello stesso codice pronunciate prima della data di entrata in vigore della legge medesima.».

5.2

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

112^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2242) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Il relatore PROVERA dà lettura del parere della 5^a Commissione permanente, pervenuto nella serata di ieri, non ostativo sul provvedimento nel suo complesso, ma contrario sull'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario MANTICA chiarisce che il parere contrario sull'articolo 1-*bis* attiene a profili di carattere meramente formale. È stata in sostanza evidenziata la difficoltà di ricondurre le spese recate dal decreto-legge alle finalizzazioni dell'accantonamento utilizzato per la loro copertura, relativo al Ministero degli affari esteri – unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che si riferisce agli impegni internazionali dell'Italia. La difficoltà si è determinata perché, in effetti, per il 2003 non figura tra tali finalizzazioni la categoria «Interventi vari». Vi potrebbe quindi essere, in astratto un dubbio sulla possibilità che l'utilizzo dello stanziamento in questione per far fronte a spese non strettamente riconducibili agli impegni internazionali dell'Italia, come è avvenuto nel caso del presente decreto-legge, determini una incapienza in corso di esercizio

dello stanziamento stesso rispetto agli oneri correlati all'attuazione degli accordi internazionali che si prevede di ratificare. Tuttavia, risulta che nell'accantonamento in questione sussistono, oltre alle risorse destinate alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in conversione, ulteriori risorse idonee ad assicurare la copertura delle spese derivanti dalle ratifiche degli accordi internazionali che si prevede di finalizzare in corso d'anno. Resta comunque ferma l'opportunità di individuare quanto prima gli opportuni accorgimenti per prevenire il ripetersi di analoghi inconvenienti.

Prende la parola la senatrice DE ZULUETA per dichiarazione di voto, ricordando che alla Camera erano stati presentati alcuni emendamenti da parte dell'opposizione, e in specie dall'onorevole Calzolaio, volti a modificare la disciplina riguardante l'elettorato attivo dei Comitati degli italiani all'estero, nonché le loro funzioni istituzionali. In quella sede tali proposte emendative sono state ritenute inammissibili. Ritenendo dunque che sarebbe stato opportuno approfondire l'esame del provvedimento su questi profili, annuncia la propria astensione.

I senatori BUDIN e MARTONE si associano alla dichiarazione di astensione della senatrice de Zulueta.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 9,30.

113^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

Franco DANIELI

La seduta inizia alle ore 14,40.

(1152-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(1893) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Il relatore PIANETTA presenta l'emendamento 3.1, diretto a riformulare la clausola relativa alla copertura degli oneri finanziari conformemente alla condizione posta nel parere della 5^a Commissione permanente.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, posto ai voti è approvato l'emendamento 3.1 e, quindi, l'articolo 3, nel testo come emendato.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, come emendato.

(2096) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(2097) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1893

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «valutato in» con le parole: «pari a».

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

75^a Seduta*Presidenza del Presidente***CONTESTABILE**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il rappresentante COCER dell'aeronautica 1° aviere scelto Cosimo Ciccarelli, i rappresentanti COCER della Marina sottocapo di 2^a classe Ciro Loffredo e sottocapo di 2^a classe Antonino Bellomo e i rappresentanti COCER dei militari di truppa dell'Esercito caporal maggiore scelto Carlo Angotti, caporal maggiore scelto Alfonso Mucci, caporal maggiore scelto Adamo Latassa, caporal maggiore scelto Mario Trabalza, caporal maggiore scelto Mario Orologio, caporal maggiore scelto Fabio Santini, caporal maggiore scelto Arturo Della Svizzera, caporal maggiore scelto Rinaldo Granieri, caporale Palmiro Taddeo e caporale Alfonso Carrara.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che, relativamente all'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate, il sopralluogo presso il 2° Comando FOD di S. Giorgio a Cremano ed il 47° RAV di Capua, già previsto per il 3 aprile e successivamente differito, potrebbe effettuarsi giovedì 12 giugno.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE rende noto, quindi, che la missione presso l'accademia della marina britannica di Londra potrebbe aver luogo dal 24 al 26 giugno.

Conviene, parimenti, la Commissione.

Il PRESIDENTE informa quindi la Commissione che è pervenuto l'invito per assistere ad una esercitazione militare che si terrà a Stettino il 29 ed il 30 maggio.

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, delibera quindi di effettuare tale missione in Polonia.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario VENTUCCI risponde all'interrogazione n. 3-00987 della senatrice Stanisci, relativa a presunte dichiarazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Mantica concernenti la base San Vito dei Normanni. Al riguardo osserva che il sottosegretario, nel rendere la dichiarazione alla stampa durante la sua visita nella sede delle Nazioni Unite di Brindisi, ha dichiarato che la base operativa di Brindisi risulta essere strategica per gli aiuti umanitari ed il Governo italiano intenderebbe per il momento non privarsene. In questa prospettiva non si escluderebbe, peraltro, l'uso della base di San Vito dei Normanni da parte del Governo.

Sottolinea quindi che per quanto attiene l'eventuale utilizzazione della suddetta base per le esigenze delle Nazioni Unite, al ministero della Difesa non risultano avanzate richieste in tal senso da parte della stessa agenzia.

Rileva inoltre che la procedura per la riconsegna definitiva del sito all'Italia è stata avviata nell'autunno del 2000, con l'istituzione di una commissione tecnica congiunta Italia-Stati Uniti, preposta ad effettuare le attività propedeutiche alla riconsegna e a negoziare il pagamento di un valore residuo agli Stati Uniti per le infrastrutture realizzate dagli stessi nella base. Tale procedura, disciplinata dall'Annesso B dello *Shell Agreement*, sarebbe ormai prossima alla conclusione e, prevedibilmente, portata a compimento entro il mese di settembre dell'anno in corso. È stata altresì disposta una bozza finale di verbale di riconsegna che, il 23 gennaio 2003, è stata firmata, per presa visione, dalla citata commissione tecnica.

Precisa inoltre che la base non riveste interesse per il Governo e non è di pertinenza Nato e che, ai fini della determinazione del valore residuo, il 15 gennaio 2001 era stato comunicato agli Stati Uniti il non interesse da parte dell'Italia all'acquisizione delle infrastrutture realizzate con fondi del Governo americano. Infatti, la condizione delle stesse infrastrutture, sia per tipologia di costruzione che per vetustà (la maggior parte risalente agli anni Sessanta) risulterebbe comunque scadente e, per renderle conformi alla legislazione vigente sarebbero necessari ben 83.621.272 euro. Nel momento in cui il Governo riprenderà in consegna il sito, lo stesso potrà essere dismesso o alienato.

Replica la senatrice STANISCI, osservando che la vicenda della base sita in San Vito dei Normanni è di grande interesse, presentando aspetti di rilievo sia in ambito nazionale che internazionale.

Rileva inoltre che, in base a quanto riportato da numerosi organi di stampa locali, il sottosegretario Mantica si sarebbe riferito ad un accordo già raggiunto tra le Nazioni Unite ed il Governo Italiano in ordine all'utilizzo della base, e che, inoltre, la risposta fornita dal rappresentante del Governo presenterebbe numerosi elementi contraddittori.

Sottolinea, quindi, l'importante ruolo rivestito dalla struttura per lo sviluppo locale, soprattutto dal punto di vista occupazionale: infatti, al tempo della sua piena operatività, la base rappresentava un'opportunità di lavoro per numerosi civili.

Conclude auspicando un forte impegno del Governo volto al recupero della struttura attraverso un accordo con le Nazioni Unite, eventualmente coinvolgendo le strutture locali, e dichiarandosi insoddisfatta dei chiarimenti forniti.

Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: audizione di rappresentanti COCER dell'esercito - appartenenti ai militari di truppa

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 marzo scorso.

Interviene il caporal maggiore scelto GRANIERI, osservando che, al momento, il volontario di truppa rappresenta una componente di primo piano nella Forza armata Esercito. Infatti, sulle previste 76 mila unità, 18 mila risultano essere costituiti da volontari in ferma breve e 25 mila da volontari in servizio permanente. Ad essi si aggiunge poi una considerevole entità di volontari in ferma annuale e di coscritti.

Tale componente professionale offre al Paese un importante contributo, sia a livello internazionale (con 800 uomini sparsi nei vari teatri mondiali) sia a livello nazionale (fornendo un apporto essenziale in occasione, ad esempio, di eventi calamitosi).

Prende quindi la parola il caporal maggiore scelto OROLOGIO, ponendo l'accento sul forte stato di disagio vissuto dai volontari di truppa in occasione dell'imminente entrata in vigore del provvedimento sull'introduzione di parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze armate. In base ad esso, infatti, il volontario in servizio permanente riceverebbe soltanto un incremento di circa 280 euro lordi l'anno, cifra decisamente insufficiente a soddisfare le aspettative di coloro che, spesso costretti a prestare servizio presso reparti notevolmente distanti dal luogo di origine, percepiscono uno stipendio di appena mille euro al mese. Lamenta inoltre il mancato soddisfacimento di gran parte delle aspettative della categoria, soprattutto in relazione all'utilizzo degli alloggi demaniali,

alla corresponsione di una indennità di alloggio in luogo della mancata assegnazione del medesimo, e all'allineamento stipendiale con le Forze armate degli altri Paesi europei.

Osserva quindi che l'imminente provvedimento sulla parametrizzazione stipendiale introdurrebbe delle forti penalizzazioni economiche per le categorie più basse dell'Esercito senza peraltro essere suscettibile di future e significative modifiche, ed auspica che il Parlamento si adoperi allo scopo di tutelare i volontari di truppa quanto meno garantendo nel breve termine una rielaborazione dei parametri tale da ridurre la forbice finanziaria con gli altri ruoli.

Il PRESIDENTE osserva che, in relazione allo schema di decreto legislativo sull'introduzione del sistema dei parametri stipendiali, la Commissione è in grado, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente di esprimere un parere, senza poter apportare direttamente modifiche alle disposizioni del provvedimento.

Replica il caporal maggiore scelto OROLOGIO, osservando che le problematiche esposte potrebbero comunque costituire degli importanti spunti di riflessione e facendo altresì notare che esse possono, al momento attuale, incidere negativamente sul gettito del reclutamento dei volontari.

Interviene anche il caporal maggiore scelto LATASSA, osservando che la difficile situazione in cui versano i volontari di truppa determina inoltre un notevole esodo verso altre professioni in ambito civile, reputate migliori per quanto attiene al trattamento economico.

Il PRESIDENTE, pur concordando sulla stretta interdipendenza esistente tra il gettito del reclutamento e la retribuzione del volontario, ed assicurando l'impegno della Commissione ad effettuare i dovuti solleciti al Governo nell'ambito di quanto consentito dalla normativa vigente, ricorda che ciò, in ogni caso, non potrebbe giustificare un'eccessiva tendenza dei volontari a prestare servizio in reparti adiacenti al proprio luogo di appartenenza.

Replica il caporal maggiore scelto GRANIERI, osservando che, a fronte dello stipendio percepito attualmente dal volontario risulta per esso assai difficile, se non impossibile, poter soddisfare anche le normali esigenze di vita nel caso in cui fosse assegnato ad un reparto assai distante dal suo luogo di origine.

Interviene anche il caporal maggiore scelto MUCCI, ponendo l'accento sulle penalizzazioni, sia a livello morale, sia a livello professionale, incontrate dal volontario relativamente alla progressione della carriera. Infatti il passaggio ai ruoli dei sottufficiali e degli ufficiali è possibile solo attraverso la perdita del grado, necessaria per poter assumere la qualifica di allievo, e alla conseguente perdita dello *status* posseduto al momento

dell'immissione in graduatoria per la frequentazione del corso. Tale *status* dovrebbe invece essere mantenuto, tenendo conto che, spesso, il volontario può vantare diversi anni di esperienza sia in ambito nazionale (maturata attraverso corsi di perfezionamento e di qualificazione professionale), sia in ambito internazionale, e considerato altresì che, accompagnando al mantenimento dello *status* anche la previsione di una riduzione della durata dei corsi, si potrebbero produrre per l'esercito degli importanti effetti positivi, quali un efficace ricambio dei quadri ed una migliore valorizzazione delle esperienze professionali del personale in ferma prefissata.

Interviene quindi il primo aviare scelto CICCARESE, rilevando che il problema principale alla base dell'insufficiente gettito del reclutamento sarebbe rappresentato dalla attuale condizione morale del volontario, ulteriormente mortificata sia dall'imminente provvedimento sull'introduzione del sistema dei parametri stipendiali (che pone a carico dei militari di truppa i costi più alti) sia dalla mancata emanazione del regolamento sugli alloggi, che impedisce a tutt'oggi a numerosi volontari in servizio di poter vivere accanto alle loro famiglie. Conclude lamentando l'attuale assenza di democrazia all'interno delle Forze armate.

Il senatore MANFREDI chiede al primo aviare scelto Ciccarese di puntualizzare l'esatta consistenza della lamentata assenza di democrazia all'interno delle Forze armate.

Replica il primo aviare scelto CICCARESE, osservando che, spesso, in presenza delle stesse circostanze di fatto sono attualmente riconosciuti diritti diversi alle varie categorie di personale. Cita ad esempio la questione relativa agli alloggi: per un volontario di truppa sarebbe necessario transitare nel ruolo sergenti per averne automaticamente diritto.

Il PRESIDENTE osserva che, più che di mancanza di democrazia, sarebbe corretto parlare di una non efficiente distribuzione delle risorse.

Replica il primo aviare scelto CICCARESE, ponendo l'accento sulla necessità di fornire comunque una più adeguata tutela alla condizione del volontario di truppa.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la disponibilità mostrata, dichiara quindi conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

311^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) *Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

Con riferimento agli emendamenti 1.1 e 2.1 presentati dal Governo, il senatore MORANDO ritiene le risposte fornite nella precedente seduta dallo stesso Governo, insufficienti a chiarire i rilievi formulati dal Relatore. Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 1.1, sottolinea che occorrerebbe acquisire dal Governo una valutazione più precisa circa gli effetti finanziari derivanti dalla riforma degli incentivi all'occupazione, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di *part-time* (lettera *c*)), di sviluppo territoriale (lettera *d*)) e di formazione continua (lettera *f*)). Osserva, al riguardo, che, se da un lato il suddetto emendamento, nel conferire delega al Governo, pone il principio generale dell'invarianza degli oneri (ad esempio con riferimento alla previsione della lettera *c*) sul *part-time*), dall'altro le osservazioni del Governo non chiariscono se, a legislazione vigente, esistono già risorse sufficienti per le attuali forme di incentivazione che possano essere utilizzate anche per finanziare quelle nuove introdotte dal disegno di legge delega in esame, dato che in questo

non si fa cenno a possibili modalità di copertura degli oneri attraverso le ulteriori entrate favorite dallo sviluppo delle nuove forme di lavoro, ma si considerano sufficienti le risorse esistenti, sia pure diversamente rimodulate. Ritiene, tuttavia, poco chiaro in che modo possano derivare risparmi dall'attuazione della suddetta norma, e propone di adottare, pertanto, il meccanismo di salvaguardia già introdotto dalla Commissione in altri disegni di legge delega, condizionando il nulla osta sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un preciso collegamento temporale tra il decreto delegato da emanare e la successiva legge finanziaria, in modo che, ove il decreto si riveli più oneroso del previsto (come personalmente giudica probabile), si possa intervenire con adeguate forme di copertura. Per quanto concerne la lettera *f*) osserva inoltre che, sebbene la norma preveda di utilizzare come copertura anche lo 0,30 per cento del contributo di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, tale previsione non sembra effettivamente vincolante, come osservato recentemente dai sindacati in materia di riforma delle pensioni (dove si voleva utilizzare appunto la stessa forma di finanziamento), e considerando che essa è prevista anche in relazione ad altre tipologie di oneri. In ogni caso appare chiaro, a suo avviso, la mancanza di copertura finanziaria delle disposizioni recate dalle lettere *c*) e *d*), per cui ribadisce l'opportunità di introdurre il meccanismo già indicato, preannunciando in caso contrario il proprio voto negativo sull'emendamento 1.1.

In relazione all'emendamento 2.1, prende atto di quanto dichiarato dal Governo circa i risparmi introdotti dalla suddetta disposizione, sebbene dubiti che il proposito di utilizzare le risorse attualmente disponibili, per finanziare gli ammortizzatori sociali di tipo tradizionale, per coprire le nuove e più ampie forme introdotte dal disegno di legge in esame possa effettivamente comportare risparmi. Le passate esperienze in tema di ammortizzatori sociali, infatti, dimostrano a suo avviso che l'introduzione di nuovi meccanismi in questa materia comporta in genere maggiori oneri, dato anche il rapporto esistente in Italia tra il volume delle prestazioni sociali erogate dallo Stato ed il prodotto interno lordo. Ricorda infatti che già il Governo di centro-sinistra nella passata legislatura, pur avendo ottenuto un'analoga delega per riformare gli ammortizzatori sociali con lo stesso meccanismo di finanziamento, non l'aveva poi attuata, proprio per l'evidente maggiore costo della riforma. Ritiene quindi incongruo tornare a conferire una delega al Governo per una revisione degli ammortizzatori sul presupposto dell'invarianza delle risorse, proponendo di introdurre anche per l'emendamento 2.1 un idoneo meccanismo di salvaguardia finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nei modi già sperimentati in passato.

Il senatore PIZZINATO concorda con i rilievi formulati dal senatore Morando, osservando che, nell'esperienza storica del nostro Paese, gli ammortizzatori sociali si sono sempre rivelati più onerosi del previsto. Ricordando poi che gli ammortizzatori sociali, così come sono attualmente concepiti, risultano discriminatori, in quanto tutelano solo una parte limitata

dei lavoratori (essenzialmente le aziende con più di quindici dipendenti e, in parte, alcuni settori del commercio e dei trasporti), con la conseguenza che oltre i due terzi dei lavoratori italiani non sono tutelati, sottolinea che una riforma coerente e organica degli ammortizzatori sociali dovrebbe estendere la tutela a tutti i lavoratori, soprattutto quelli delle piccole imprese.

Osserva poi che il testo proposto dal Governo, nell'intento di non gravare sul bilancio dello Stato, prevede di finanziare i nuovi ammortizzatori sociali con il contributo delle imprese, ma appare improbabile che le risorse attuali siano sufficienti a tal fine, per cui, a suo avviso, ciò metterà in grave difficoltà le piccole e medie imprese e lascerà ancora privi di tutela i lavoratori. Ricorda poi l'importanza della cassa integrazione guadagni e della cassa integrazione guadagni speciale (cosiddetta «mobilità lunga»), che hanno in molti casi contribuito a favorire la ripresa dell'apparato produttivo del Paese, ma che sono riservate solo alle grandi imprese. Cita, in particolare, la recente vicenda della crisi del gruppo Fiat, nella quale le risorse previste originariamente dal Governo si sono poi rivelate insufficienti per assicurare gli interventi di copertura a tutti i lavoratori interessati, una parte dei quali sono rimasti fuori dall'applicazione dei benefici. Al fine di evitare che situazioni del genere possano ripetersi, ritiene pertanto indispensabile prevedere idonei meccanismi di copertura del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, associandosi alle proposte già avanzate dal senatore Morando.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già prevista alle ore 14, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 14,15, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

201^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BEVILACQUA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Emilio Cabasino, il professor Michele Trimarchi e la dottoressa Francesca Longo, soci del Centro europeo per l'organizzazione e il management culturale (ECCOM)

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti del Centro europeo per l'organizzazione e il management culturale (ECCOM)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'8 maggio scorso.

Il presidente BEVILACQUA rivolge il benvenuto ai rappresentanti del Centro europeo per l'organizzazione e il management culturale (ECCOM), istituito da tempo attivo nello studio ed elaborazione di tematiche culturali. In particolare l'ECCOM ha recentemente curato – ricorda il Presidente – uno studio sui servizi museali della provincia di Roma, dal quale è emersa una preoccupante carenza di professionalità in molti addetti ai lavori. La responsabilità di tale inadeguatezza ricadrebbe sui modelli formativi, caratterizzati da una impermeabilità tra discipline umanistiche e tecniche gestionali e incapaci pertanto di conferire quella professionalità multidisciplinare che legherebbe l'offerta museale tradizionale con quella dei servizi. Egli chiede pertanto ai rappresentanti dell'ECCOM di fornire maggiori dettagli sui risultati dell'indagine, nonché di recare più in generale il loro contributo alle tematiche in esame.

Il professor CABASINO, socio fondatore dell'ECCOM, ricorda che l'Ente è stato costituito nel 1995 da un gruppo di professionisti (economisti, archeologi e storici dell'arte) con l'obiettivo di promuovere un approccio interdisciplinare alla gestione delle imprese e delle organizzazioni che operano nel settore culturale.

Sottolinea in particolare come attualmente non si riesca, nonostante la ricchezza del patrimonio culturale italiano, a comunicarne i contenuti e a trasformarlo in un motore per lo sviluppo economico ed occupazionale.

L'ECCOM svolge inoltre analisi e ricerche per conto di istituzioni pubbliche (tra le quali ricorda, oltre a quella sui servizi museali della provincia di Roma, quelle svolte con riferimento al Fondo unico sullo spettacolo per conto del Ministero, nonché al sistema di finanziamento dei beni culturali a livello mondiale commissionata dalla Banca mondiale) e private, nonché un'intensa attività formativa (anche in collaborazione con l'università della Tuscia).

Per quanto concerne in particolare lo studio sui servizi museali della provincia di Roma, sono emerse significative carenze organizzative e gestionali, che richiederebbero un'incisiva attività formativa degli addetti al settore culturale.

Il professor TRIMARCHI, anch'egli socio fondatore dell'ECCOM, dopo aver brevemente ricordato il ruolo dell'Ente nell'elaborazione di progetti di investimento nel settore dei beni culturali e nell'attività formativa, premette che, nonostante la ricchezza e la diffusione del patrimonio culturale italiano, nonché l'elevata professionalità delle figure tecniche (gli architetti, gli storici dell'arte e i restauratori), il sistema culturale italiano non è gestito in modo efficace.

Ciò dipende, in primo luogo, dalla notevole rigidità organizzativa delle istituzioni culturali che non consente, ad esempio, ai direttori di musei di disporre pienamente delle risorse di bilancio.

Rileva inoltre l'inadeguatezza dell'offerta culturale che non risponde alle esigenze provenienti, in particolare, dal turismo locale.

Un ulteriore anello debole del sistema è dato altresì dal sistema di reclutamento. Da un lato, infatti, a livello statale le figure tecniche più preparate trovano inquadramento solo ai livelli più bassi; dall'altro, l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi ai sensi della legge Ronchey spesso non garantisce dell'effettiva competenza dei soggetti addetti alle funzioni più delicate (ad esempio, di guida).

Osserva in particolare che, a fronte dei numerosi vincoli istituzionali e legislativi, nonché della forte resistenza all'innovazione presente nel settore culturale, è necessaria una gestione delle risorse (soprattutto quelle umane) maggiormente flessibile. Questa tesi risulta peraltro confermata dalla capacità dei musei comunali a sopperire alle minori risorse, rispetto a quelli statali, attraverso una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle stesse.

Sottolinea altresì la necessità di riconsiderare il rapporto esistente tra pubblico e privato nella gestione dei beni culturali, auspicando una mag-

giore collaborazione ed una migliore ripartizione delle funzioni tra i due soggetti. Infatti, non vi è alcuna ragione per cui determinate attività, specie quelle meno qualificate come i servizi di custodia, non siano affidate direttamente ai privati.

Evidenzia inoltre che, riuscendo ad adeguare l'offerta culturale alle richieste di un pubblico sempre più attento ed interessato ai contenuti informativi della cultura, vi è la possibilità di creare un'importante filiera produttiva. I dati sulla tipologia dei servizi aggiuntivi venduti, l'80 per cento dei quali hanno contenuto informativo, sembrano peraltro confermare questa nuova esigenza da parte dei fruitori dei beni culturali.

Fra le conclusioni tratte dallo studio sui servizi museali della provincia di Roma, la cui validità deriva dall'elevato numero dei musei (compresi anche alcuni meno noti al pubblico come i Musei militari), segnala altresì la mancanza di dialogo fra i musei e dunque l'incapacità di creare una massa critica che consenta da un lato di gestire alcune attività in comune e dall'altro di rafforzare l'identità locale.

Le criticità emerse nello studio suggeriscono pertanto di dare assoluta priorità agli investimenti formativi nel settore, in modo da consentire agli operatori di rispondere adeguatamente alle nuove richieste culturali. Occorre, in particolare, favorire la creazione di nuove figure professionali (come gli esperti di *marketing*) dotati di competenze interdisciplinari.

Ha nuovamente la parola il professor CABASINO, il quale integra il proprio intervento precedente con particolare riguardo alla formazione. Premesso che quella tradizionale non sembra più sufficiente a corrispondere alle esigenze attuali, occorre infatti che le nuove generazioni percorrano strade alternative. Al fianco delle tradizionali attività di ricerca in archeologia, storia dell'arte, biblioteconomia, occorre infatti che si sviluppino professionalità manageriali nei campi della comunicazione, del *marketing*, degli *sponsor*. In un'ottica di mercato, è del resto indispensabile che le istituzioni culturali elaborino progetti con caratteristiche di comunicazione idonee a soddisfare ed attrarre gli *sponsor*.

Il settore non offre peraltro evidentemente stabilità di lavoro nell'accezione tradizionale del tempo indeterminato. Ciò non toglie che, accettando logiche di mobilità e flessibilità, si aprano opportunità interessanti attraverso la stipula di contratti su progetti. La tematica riveste peraltro profili di delicatezza, atteso che il tipo di contratto stipulato nel settore è spesso del tutto estraneo alla materia oggetto di intervento. Al riguardo, il professor Cabasino ricorda ad esempio che i giovani impegnati sui giacimenti culturali nella seconda metà degli anni Ottanta ebbero in realtà un contratto da metalmeccanici, così come i responsabili degli scavi in cantieri edili hanno un contratto appunto edile. Si impone pertanto una riflessione che consenta la stipula di contratti più idonei.

Infine, non va dimenticata l'esigenza di elaborare una comune definizione dei nuovi profili professionali.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

La senatrice ACCIARINI chiede anzitutto chiarimenti in ordine alla scheda, contenuta nella sintesi dell'indagine svolta per conto della provincia di Roma, relativa all'attivazione dei servizi nei musei.

Invita altresì i rappresentanti dell'ECCOM ad esprimersi in ordine all'interazione fra le nuove professionalità di cui hanno sottolineato l'esigenza e le professionalità legate invece alla tutela dei beni culturali. Ella ricorda infatti che gli obiettivi di tutela spiegano in parte, anche se non giustificano necessariamente, alcune delle rigidità evidenziate e hanno comunque consentito di preservare il patrimonio culturale italiano nel corso dei secoli.

Il senatore MONTICONE si richiama all'affermazione fatta dal professor Trimarchi secondo cui sarebbe preferibile destinare risorse aggiuntive alle finalità di formazione. Al riguardo, ricorda tuttavia che il numero dei laureati in beni culturali risulta superiore all'offerta di lavoro e sollecita conseguentemente un approfondimento.

Chiede inoltre l'orientamento dei rappresentanti dell'ECCOM sulla proliferazione dei corsi di laurea nelle discipline afferenti i beni culturali.

Alle domande poste risponde anzitutto il professor TRIMARCHI, il quale precisa alla senatrice Acciarini che la scheda relativa all'attivazione dei servizi nei musei della provincia di Roma reca sia il numero di musei che hanno attivato i singoli servizi che la loro percentuale sul totale dei musei della provincia.

Afferma poi di ritenere assolutamente prioritari ed imprescindibili gli obiettivi di tutela dei beni culturali, giudicando le funzioni di valorizzazione assolutamente inadatte a salvaguardare di per sé il patrimonio culturale. Al contrario, occorre stimolare una crescita dei beni culturali sostenibile nel tempo e valorizzarli in misura culturalmente compatibile non solo con la loro conservazione fisica ma anche con il rafforzamento dei principi d'identità di cui sono portatori.

Ciò non toglie che la conservazione debba essere diretta non solo a tramandare il patrimonio culturale ai posteri, ma anche a renderlo fruibile per i contemporanei.

In una breve interruzione il presidente BEVILACQUA osserva che molti beni si sono preservati anche perché sono rimasti per secoli sotto terra o sotto le acque del mare. Ciò non ne assicura tuttavia la tutela in eterno.

Conviene il professor TRIMARCHI, il quale sollecita peraltro una più decisa utilizzazione dei beni culturali attualmente conservati nei depositi, affinché possano contribuire al rafforzamento dei principi di identità territoriale attraverso un'esposizione pubblica.

Più che ai turisti di passaggio, la valorizzazione dei beni culturali dovrebbe infatti indirizzarsi ai cittadini stabilmente residenti nei luoghi ove

sono siti i beni culturali, riuscendo così a sintonizzarsi sugli stessi obiettivi della tutela.

Il professor CABASINO sottolinea la necessità che la valorizzazione del patrimonio culturale sia svolta da tecnici specializzati nel settore culturale, senza ricorrere a professionalità operanti in altri campi.

Replicando al senatore Monticone, ritiene inoltre inopportuna la presenza di una molteplicità di corsi di laurea afferenti al settore dei beni culturali.

Osserva indi che molti dei numerosi laureati in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, in archeologia e storia dell'arte che, in presenza di un considerevole eccesso di offerta sulla domanda di lavoro, non riescono ad ottenere lo sbocco professionale desiderato, potrebbero senz'altro essere orientati verso le nuove professionalità.

Occorrerebbe infine definire anche un sistema, da realizzare ad esempio attraverso agenzie di lavoro locali specializzate nel settore culturale, in grado di favorire l'incontro tra la domanda di lavoro proveniente dalle istituzioni di cultura e l'offerta rappresentata dai giovani laureati.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Centro europeo per l'organizzazione e il management culturale (ECCOM) e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

203^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Griffagnini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Griffagnini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) *BOREA.* – *Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) *FALOMI ed altri.* – *Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri.* – *Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA.* – *Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI.* – *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri.* – *Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI.* – *Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo*

– e **petizione n. 175 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore CORTIANA, con riferimento ai problemi e alle opportunità del passaggio dal sistema analogico al digitale terrestre, considera che la costruzione delle grandi opere infrastrutturali nel nostro Paese ha visto sempre la partecipazione attiva dello Stato. La privatizzazione di tali infrastrutture ha comportato talvolta, come nel caso di Telecom, problemi di *antitrust* dovuti alla tendenza dell'operatore preesistente nel mercato ad impedire l'entrata di nuovi concorrenti. La situazione odierna è analoga, per certi versi, a quella in cui fu deciso l'assetto delle strutture di mobilità del Paese. Il dibattito attorno alla RAI ed al servizio pubblico televisivo è quindi di focale importanza e deve essere interpretato in modo attuale e secondo la migliore interpretazione dei futuri scenari del settore. Il disegno di legge introduce un elemento importante con la distinzione fra fornitori di contenuti e fornitori di infrastrutture di comunicazione delineando un settore con caratteristiche simili a quello ferroviario. Chi detiene l'infrastruttura deve essere un soggetto a capitale pubblico che utilizzi moduli organizzativi di tipo privatistico poiché ogni qualvolta che la gestione di una rete è stata affidata in toto ad un soggetto privato, si sono posti seri problemi di concorrenza e di abuso di posizione dominante. A tal fine cita l'esempio di e.Biscom e della fibra ottica e l'esperienza estera del fallimento Kirch. Un soggetto pubblico gestore della rete consentirebbe lo sviluppo e la regolamentazione della TV di strada, eliminerebbe il duopolio radiotelevisivo, permetterebbe di disporre di una leva per concorrere in Europa contro lo strapotere di Murdoch. Riguardo poi il problema della concorrenza nel digitale terrestre rileva che il numero dei canali sui quali ogni operatore potrà trasmettere, quantificato in dieci dal disegno di legge n. 2175, potrebbe portare ad un numero massimo di dieci concorrenti, a grave discapito della concorrenzialità del settore. Conclude infine sottolineando la necessità di non perdere la grossa occasione offerta

dal digitale terrestre per il pluralismo del mercato e le conseguenti ricadute in termini di pluralismo politico.

Il senatore CHIRILLI ritiene che il disegno di legge governativo costituisca un momento di pregnante e qualificante attualità democratica. È in gioco il futuro del nostro Paese in un campo in cui l'Italia storicamente ha dimostrato di esser pronta a cogliere i cambiamenti più significativi. La rilevanza del tema non è sfuggita al Capo dello Stato che ne ha fatto oggetto del suo unico messaggio finora inviato alle Camere. È un tema che richiede regole nuove e condivise, riunite in una legge di sistema coerente con il quadro delle regole europee e flessibile rispetto ai processi di decentramento conseguenti alla riforma del titolo V della Costituzione. Allo scetticismo del senatore De Benedetti che ha ieri sostenuto una regolamentazione asimmetrica risponde che proprio sulla base dell'esperienza statunitense si potrà giungere ad un pluralismo garantito, grazie alle nuove tecnologie che consentono di moltiplicare la capacità di trasmissione. La deregolamentazione avviata nel rispetto dei principi fondamentali dell'*antitrust* consentirà alla transizione al digitale di rappresentare uno dei momenti di trasformazione e di modernizzazione più significativi nella storia del Paese. In questo nuovo scenario, al servizio pubblico spetterà il compito di essere servizio pubblico multimediale, capace di evitare il rischio che la trasmissione digitale crei un nuovo *digital-divide* sui contenuti e sui programmi. Sui tempi della transizione ricorda brevemente che la stessa è finalizzata ad assecondare il processo di convergenza dei sistemi di comunicazione scongiurando la formazione di posizioni dominanti. Concorda con il presidente Grillo, che nella relazione introduttiva preannunciava la reintroduzione degli articoli 15 e 16 presenti nel testo originario, e ritiene che il limite asimmetrico – introdotto per chi detiene oltre il 40 per cento dei ricavi complessivi nel settore delle telecomunicazioni – sia profondamente distonico con l'orientamento espresso dalle direttive europee. Nella sua veste di amministratore locale considera con interesse le sorti delle emittenti locali e valuta attentamente le previsioni relative al servizio pubblico regionale. Ritiene opportuno procedere, in corso d'esame dei disegni di legge, ad interventi correttivi volti a colmare il *gap* che le emittenti locali delle regioni meridionali sconteranno in termini di raccolta pubblicitaria, per numero di popolazione coperta, per diversità geografica e per reddito *pro capite*. Per quanto riguarda la questione relativa all'assetto della RAI considera che il sistema attuale risente della mancanza di regole e procedure che consentono al Governo di operare e all'opposizione di svolgere il suo nuovo ruolo e quindi di attuare rapidamente un bipolarismo equilibrato ed alternativo. In tale contesto è necessario tener conto che il dibattito politico ha cambiato sede e che il pluralismo da garantire riguarda un assetto istituzionale nel quale il dibattito è incentrato sui rapporti fra Governo e maggioranza da una parte e Governo e opposizione dall'altra. Il problema non può essere peraltro eliminato risolvendo il conflitto di interessi: bisogna piuttosto agire sulle cause prime superando il duopolio e liberalizzando il mercato. In tal senso, il messaggio

del Presidente Ciampi, è recepito dal disegno di legge governativo che riconosce quale servizio pubblico anche l'attività svolta dalle emittenti private e garantita da una rinnovata Commissione di vigilanza. Sulla Commissione di vigilanza precisa che è necessario riconsiderarne il ruolo insieme a quello dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché le forme di coordinamento tra questi due soggetti. L'osservazione che la RAI è stata considerata, per tradizione, l'archetipo e la personalizzazione del servizio pubblico, viene oggi corretta dal processo di privatizzazione. L'attuale assetto deve essere quindi adeguato alle peculiarità del sistema maggioritario: assicurando maggiori garanzie per il Governo, la maggioranza e l'opposizione e richiedendo, al contempo, il coinvolgimento delle autonomie territoriali sia nella fase di formazione degli organi di amministrazione sia nella organizzazione territoriale del servizio RAI.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

204^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,30.

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Griffagnini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Griffagnini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radio-televisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2178) FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

– e petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore PEDRAZZINI dichiara di limitare il suo intervento alla questione relativa al digitale terrestre, evitando così di ripetere quanto già detto dai colleghi senatori. Rileva, quindi, che il disegno di legge è molto dettagliato riguardo alle previsioni normative rivolte alle emittenti televisive locali, ma risulta abbastanza generico sul tema della televisione digitale per il quale fissa la data di *switch off*, non chiarendone le modalità di attuazione e le fonti di finanziamento. Nelle audizioni svolte con Mediaset e RAI si è, infatti, parlato di cifre significativamente diverse in funzione della percentuale di copertura del territorio. Il presidente Tronchetti Provera, audito, ha reso noto che Telecom aspetterà la realizzazione delle infrastrutture di rete per poi decidere se e come utilizzarle. Sottolinea, inoltre, che il digitale terrestre è un mero strumento che, per quanto innovativo, non è in grado di per sé di realizzare un numero maggiore di prodotti né di accrescerne la qualità, né di creare nuove significative opportunità di mercato. È necessario quindi inserire, nel testo del disegno di legge in esame, riferimenti più precisi sulle formule di copertura del territorio e di eventuale cooperazione nell'utilizzo delle reti. A tale proposito considera che una rete di trasmissione comune a tutti gli operatori po-

trebbe essere vantaggiosamente realizzata anche da un soggetto privato: una tale formula consentirebbe di ottenere un prodotto migliore ed un gradimento maggiore del servizio.

Il senatore PESSINA sottolinea come il provvedimento presentato dal Governo rappresenti finalmente una legge organica, di sistema, proiettata verso il futuro e connotata da un'impostazione originale. Gli elementi di principale novità del provvedimento risiedono in una più ampia affermazione dei principi del pluralismo dell'informazione, nella ripartizione in senso federale delle competenze tra Stato e regioni, in relazione al sistema radiotelevisivo, nell'affermazione di un sistema integrato delle comunicazioni per garantire la concorrenzialità del settore, nella partenza della nuova tecnica digitale delle trasmissioni televisive, in un'originale definizione degli operatori del settore, nella concettualizzazione ed estensione del principio di servizio pubblico. Da sottolineare, infine, anche la parte del provvedimento dedicata all'emittenza locale che prevede un riassetto importante sia della normativa precedente che dei bacini di utenza di questi operatori. Sulla base di questi cardini, che contraddistinguono il provvedimento, il Governo intende affermare un punto delicato, più volte richiamato anche dalle autorità regolatrici di settore e dal Presidente della Repubblica, che è quello del pluralismo e della concorrenza di questo mercato affinché il Paese possa mettersi al passo, in termini di competitività, con i sistemi dei paesi più avanzati. In questo ambito il tema delle asimmetrie, riguardo agli interventi nel sistema integrato delle comunicazioni, è un tema degno di essere ricordato. Riguardo poi alla questione del digitale terrestre, sottolinea come la data del 2006 sia stata individuata dalla precedente maggioranza di governo nella passata legislatura e per quanto tale data possa apparire difficilmente raggiungibile appare tuttavia necessario perseguire il passaggio a questo nuovo sistema che si caratterizza come strumento di democrazia e pluralismo. Per quanto riguarda poi le questioni più squisitamente politiche connesse al provvedimento, sottolinea come esso si iscriva a pieno titolo nel novero delle riforme varate dal centro-destra nei due anni del suo governo. Anche in questo caso la maggioranza di governo ha deciso di operare scelte coraggiose scegliendo la strada del dialogo e superando gli scogli che avevano bloccato questa riforma nella passata legislatura. Ed è anche questa la ragione per cui una riforma organica e complessa come quella in esame non può essere sottoposta, come è accaduto alla Camera dei deputati, ad azioni scorrette di «taglia-incolla» che ne indeboliscono la portata. A questo riguardo ritiene pertanto che il testo originario dell'articolo 15 debba essere ripristinato in quanto modificato in modo surrettizio con una votazione in cui molti dei deputati della maggioranza erano assenti. Sottolinea infine la necessità di approvare il provvedimento anche perché venga meno un terreno di scontro politico sul quale è tuttavia necessario intervenire in maniera leale ed aperta e non con toni rissosi o con trucchi e imboscate.

Il senatore BOCO fa presente che il suo contributo nasce da una posizione molto distante da quella del collega Pessina. Nonostante ciò il Gruppo dei Verdi intende apportare il proprio contributo alla costruzione di un passaggio significativo nell'assetto istituzionale del Paese. Ritiene senz'altro necessario definire un quadro legislativo che regolamenti lo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni nel Paese. Le disposizioni oggi in vigore sono in buona parte superate dall'evoluzione tecnologica e lo saranno ancora di più con l'avvento dei nuovi sistemi di diffusione delle comunicazioni. La stessa legge sul digitale terrestre, recentemente approvata, rischia di essere vanificata dalle difficoltà applicative e dai problemi di carattere economico e tecnologico. Da questo punto di vista il proposito di una legge di sistema è sicuramente condivisibile. È necessario infatti regolare i rapporti con le realtà locali, ridefinire le regole dei rapporti incrociati fra i vari settori delle comunicazioni multimediali e, non ultimo, disegnare ruolo e finalità del servizio pubblico radiotelevisivo. Il disegno di legge Gasparri mira invece a sostenere il passaggio alla televisione digitale terrestre e a subordinare a questa innovazione la nuova geografia economica ed istituzionale dei soggetti operanti nel mercato. Il disegno di legge assegna un ruolo del tutto particolare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Le impone, innanzi tutto, di essere il volano dell'introduzione del digitale i cui oneri sono rilevanti e insostenibili se non accompagnati da adeguate risorse finanziarie. Vincola inoltre il passaggio alla prima fase dell'applicazione della legge n. 66 ad un programma di copertura del territorio particolarmente ambizioso, che rischia di porre la RAI in condizioni di difficoltà rispetto al principale competitore privato che sta già procedendo alla commercializzazione delle frequenze. Ma l'aspetto che merita maggiore attenzione è costituito dalla privatizzazione della RAI, incerta nei tempi e nei modi. Non si considera infatti il peso che il servizio pubblico potrebbe assumere in un mercato in forte evoluzione. La privatizzazione e, in particolare, la collocazione sul mercato delle quote azionarie, così come concepite, sembrano sostanzialmente mirate ad un forte ridimensionamento della concessionaria. Con riferimento poi al rapporto fra la convergenza multimediale e la concentrazione economica, il disegno di legge apre una serie di conflitti tra i soggetti operanti nel settore, in particolare riguardo all'intreccio tra editoria cartacea e radiotelevisiva, tutt'altro che facili da risolvere. È necessario pertanto riordinare sia i principi ispiratori, sia le conseguenze derivate secondo un orientamento che tenga in maggior conto l'esigenza di garantire la presenza di un forte operatore del servizio pubblico ed il più ampio accesso per gli individui e le collettività alle nuove tecnologie, assicurando qualità e quantità dei prodotti e servizi radiotelevisivi. La convergenza multimediale riguarda principalmente le nuove tecnologie dell'informazione ed è, quindi, su tale fronte tecnologico che si giocherà la partita più significativa, contendendosi i competitori il controllo dei mezzi di produzione e della titolarità economica e politica dei nuovi media. La convergenza sembra quindi risolversi, alla luce degli avvenimenti in corso, in un processo di mera concentrazione in favore di pochi operatori su scala in-

ternazionale. Seri e ragionevoli dubbi si pongono, inoltre, in ordine alla definizione delle componenti del sistema delle comunicazioni, integrato con gli altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa indicati nell'articolo 1 del disegno di legge, che sono successivamente pesate in base non solo al valore effettivo, ma anche al titolo di proprietà e alle connessioni societarie tra i diversi soggetti operanti anche in settori contigui al sistema stesso. Sulla base di tali considerazioni è necessario ripresentare una formulazione del sistema delle telecomunicazioni, eventualmente valutando la possibilità di restringere il perimetro del settore ai soli media pertinenti alle telecomunicazioni radiotelevisive con qualsiasi *carrier* distribuite. Conclude, infine, augurando che le contrapposizioni e le difficoltà ad approcciare l'argomento da parte di maggioranza e opposizione non condizionino i lavori parlamentari che devono essere finalizzati alla presentazione di un disegno di legge che sia in grado di reggere la dimensione e la velocità dei cambiamenti sociali.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

150^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1973) Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri

(583) EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(748) TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(883) DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(897) PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che sono intervenuti in discussione generale i senatori Flammia, Minardo, De Petris, Agoni, Bongiorno, Eufemi, Muri-
neddu, Ruvolo, Manfredi e Bonatesta.

Prende la parola il senatore COLETTI per dichiarare che la sua parte politica condivide l'impostazione di fondo del provvedimento in esame, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ma preannuncia l'intenzione di apportare, attraverso la presentazione di varie proposte emendative, dei perfezionamenti specialmente ad alcune disposizioni relative alle competenze del Corpo forestale dello Stato. Osserva che il provvedi-

mento interviene a seguito del riordino delle competenze fra lo Stato e le regioni, di cui occorre tenere adeguatamente conto e auspica che il dibattito in Commissione possa svilupparsi in modo fruttuoso con l'accoglimento delle proposte emendative che verranno presentate anche dalla sua parte politica.

Il senatore PIATTI, nel richiamarsi all'intervento del senatore Muri-
neddu, osserva che il testo costituisce una buona base di partenza che però
deve essere perfezionata per una formulazione più efficace ed adeguata di
molte disposizioni.

Fa in particolare riferimento all'articolo 5, relativo al supposto segre-
tariato di coordinamento in materia di sicurezza alimentare, ricordando le
valutazioni critiche espresse in merito nelle numerose audizioni informali
svolte dalla Commissione e che, da ultimo, nella audizione del Ministro
della salute (svolta nell'ambito della indagine conoscitiva sulla sicurezza
alimentare in corso) lo stesso ministro Sirchia, a nome del Governo, ha
chiesto una riconsiderazione e un riesame di tale disposizione.

Nel ribadire che è pertanto necessario e opportuno che i Ministri
competenti raggiungano un'intesa sulla tempestiva istituzione della previ-
sta Agenzia nazionale, quale interfaccia dell'Agenzia europea, ribadisce
che il livello di coordinamento previsto all'articolo 5 non può sopperire
a tale finalità, pur convenendo che lo stesso Corpo forestale debba concor-
rere, attraverso un'adeguata strutturazione organizzativa, al perseguimento
degli obiettivi in materia di sicurezza alimentare. Nel ritenere pertanto che
l'articolo 5 vada soppresso o stralciato, richiama in particolare l'attenzione
del relatore su tale disposizione e sulla esigenza dell'istituzione dell'Auto-
rità nazionale.

Nessun altro chiedendo di parlare il PRESIDENTE dichiara chiusa la
discussione generale.

Il relatore PICCIONI, ringraziati i senatori intervenuti nel dibattito,
osserva che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento presenta
grande interesse e costituisce una base normativa adeguata a risolvere le
esigenze di riordino del Corpo forestale.

In particolare ricorda di avere evidenziato, nella sua relazione intro-
duttiva, come gli obiettivi caratterizzanti il testo in esame siano costituiti
dal mantenimento dell'unitarietà del Corpo forestale dello Stato, in fun-
zione dell'esigenza di perseguire finalità e obiettivi nazionali di tutela del-
l'ambiente, di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle
aree montane e rurali, nonché di repressione delle nuove forme di crimi-
nalità ecologica (a carattere nazionale e internazionale). Ricorda altresì
che ulteriori caratteristiche del testo riguardano l'individuazione puntuale
delle funzioni e delle competenze del Corpo forestale, al fine di rendere
più efficiente e funzionale l'attività alla stregua delle mutate esigenze di
tutela e valorizzazione del territorio, nel rispetto delle modifiche apportate
al Titolo V della Costituzione e richiama, infine, come, in applicazione dei

principi di sussidiarietà e partecipazione, sia prevista la possibilità di stipulare convenzioni operative tra le Regioni e il Corpo forestale, con l'istituzione di un Comitato di coordinamento delle attività del Corpo e dei Servizi forestali regionali. Ricorda altresì di avere già preannunciato una proposta emendativa per ricondurre la dipendenza funzionale del Corpo forestale – per quanto concerne l'ordine e la sicurezza pubblica – in capo al Ministro dell'interno (così come previsto per l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza) in quanto solo il Ministro dell'interno è autorità nazionale di pubblica sicurezza e ricorda di avere ribadito l'esigenza di risolvere il problema della previsione di una dirigenza periferica a livello provinciale, auspicando che – in sede di valutazione degli emendamenti – possa essere data soluzione anche a tale profilo del testo in esame.

Nel prendere atto con rammarico delle valutazioni espresse dal senatore Agoni, osserva che peraltro dal dibattito è emersa la sostanziale condivisione delle finalità perseguite con il disegno di legge n. 1973 sia da parte del senatore Minardo che dei senatori Eufemi e Bonatesta e anche da parte del senatore Ruvolo, mentre esigenze di approfondimento delle disposizioni in materia di sicurezza alimentare sono venute anche dal senatore Bongiorno, dal senatore Murineddu e dal senatore Manfredi, che ha altresì rilevato l'inadeguatezza dell'organico e l'esigenza di un testo unico. Ricorda in particolare che sull'articolo 5 si è soffermato lo stesso ministro della salute Sirchia, che a nome del Governo ha invitato la Commissione a riconsiderare la scelta normativa effettuata con tale disposizione, esigenza di approfondimento che dichiara di condividere. Nel ribadire quindi l'auspicio di una fruttuosa discussione in sede di valutazione degli emendamenti, auspica un esito positivo per il provvedimento che fornisce adeguate soluzioni normative all'esigenza di un nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

Il sottosegretario DELFINO, espresso apprezzamento per la relazione del relatore e ringraziati i senatori intervenuti nel dibattito, ribadisce che il provvedimento si muove in una logica che tiene conto dei complessi rapporti tra lo Stato e le Regioni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

Conferma altresì che il testo dispone una necessaria ricognizione organica delle funzioni che già varie disposizioni legislative vigenti attribuiscono al Corpo, ma che opportunamente vengono riordinate in modo organico. Condivide pienamente l'esigenza del mantenimento del Corpo forestale che possa operare in una fattiva collaborazione con le altre Forze di polizia e per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari. In particolare sull'articolo 5, anche alla luce delle audizioni svolte, dichiara che il Governo manifesterà grande disponibilità e attenzione rispetto all'esigenza di giungere ad una formulazione normativa perfettamente chiara e ribadisce l'intenzione di pervenire alla tempestiva istituzione di una vera e propria autorità o agenzia nazionale sulla sicurezza alimentare in organico collegamento con l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

Quindi, anche in relazione all'articolo 5, preannuncia la disponibilità del Governo a prevedere delle modifiche al testo, che vadano nella direzione di rafforzare la linea del Governo.

Nell'auspicare una rapida conclusione dell'*iter*, prende conclusivamente atto delle valutazioni di apprezzamento espresse sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Dopo che la Commissione ha convenuto di accogliere quale testo base per il successivo *iter* dei provvedimenti in titolo l'A.S. 1973 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, su proposta del PRESIDENTE la Commissione fissa il termine per la presentazione dei relativi emendamenti all'A.S. 1973 per mercoledì 28 maggio 2003, alle ore 15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1157) DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore AGONI ricorda che il disegno di legge in esame concerne la ratifica dei Protocolli attuativi della Convenzione per la protezione delle Alpi (già ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403) che persegue gli obiettivi della salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi e lo sviluppo sostenibile nell'area alpina, oltre alla tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i principi cui dovrà ispirarsi la cooperazione tra i Paesi dell'Arco alpino in alcuni settori prioritari, quali la pianificazione territoriale, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio, l'agricoltura di montagna, la protezione della natura, il turismo e il tempo libero, i trasporti, l'energia e i rifiuti.

Per ciascuno di tali settori è previsto un apposito protocollo, oltre ad un ulteriore protocollo in materia di procedure di composizione delle controversie.

I Protocolli oggetto del disegno di legge di ratifica in esame – prosegue il relatore – si ispirano alla più ampia cooperazione tra le Parti contraenti in materia di pianificazione, esecuzione e controllo dei risultati prevedendo altresì un ampio coinvolgimento delle autonomie locali, conformemente ai principi del decentramento amministrativo.

Per i profili di competenza della Commissione agricoltura, rileva che il Protocollo «Protezione della natura e tutela del paesaggio» contiene una disposizione (l'articolo 18) concernente il rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche: con tale norma le parti contraenti assicurano che organismi mutati con tecniche genetiche siano rilasciati nell'ambiente solo quando, in base ad una valutazione formale, il rilascio non comporti alcun rischio per l'uomo e per l'ambiente.

Precisa che il Protocollo «Agricoltura di montagna» prevede forme di cooperazione e di pianificazione volte a favorire la coltivazione di prodotti adatti alla natura e caratteristici dei luoghi alpini, nonché la valorizzazione dei prodotti tipici; inoltre è prevista la promozione della ricerca agraria specifica per l'agricoltura di montagna.

I successivi Protocolli oggetto del disegno di legge in esame sono accomunati dal principio della prevalenza del patrimonio naturale ed in particolare boschivo, qualora la sua tutela si ponga in contrasto con le esigenze dell'industrializzazione e della produzione, a meno che queste ultime possano realizzarsi in modo compatibile con la conservazione e la salvaguardia dell'ecosistema.

Alla luce di tali considerazioni preannuncia l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere sul disegno di legge in titolo un parere favorevole.

La Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere sul disegno di legge in titolo un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

129^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE REFERENTE

(58) EUFEMI ed altri. – *Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

(112) TOMASSINI. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(197) ASCIUTTI. – *Tutela degli embrioni*

(282) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(501) CALVI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(961) RONCONI. – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Norme in tema di procreazione assistita*

(1313) TREDESE ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – *Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita*

(1715) D'AMICO ed altri. – *Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita*

(1837) TONINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 maggio 2003.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 9 del disegno di legge n. 1514.

Il senatore CARELLA illustra complessivamente gli emendamenti a propria firma 9.4, 9.5, 9.15 e 9.19, rilevando in particolare come l'emendamento 9.4 tenda, in relazione al divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre, a sopprimere il riferimento alla violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, nello spirito che dovrebbe informare il provvedimento improntato a lasciare libertà alla coppia di decidere eventualmente anche il ricorso alla fecondazione di tipo eterologo.

Il senatore TONINI illustra gli emendamenti 9.7, 9.11, 9.21 e 9.0.2, sottolineando come gli emendamenti 9.7 e 9.21 chiedano sostanzialmente entrambi di sopprimere il riferimento alla violazione del divieto al ricorso alla fecondazione eterologa espresso dall'articolo 4, comma 3, in maniera tassativa. L'emendamento 9.11 tende invece a far sì che il consenso, anziché come previsto nel testo, ricavabile cioè da atti conclusivi, sia invece espresso in modo trasparente, ovviamente nell'ipotesi che si fossero accettati i precedenti emendamenti tendenti a superare il divieto al ricorso alla fecondazione eterologa. L'emendamento aggiuntivo 9.0.2, riguarda invece la donazione dei gameti che deve avvenire previo consenso informato e validamente espresso dal donatore e, qualora coniugato, dal coniuge, fermo restando che non è consentito l'utilizzo di gameti donati da uno stesso soggetto per più di tre gravidanze portate a termine.

In assenza dei presentatori, si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 9.

Su tutti gli emendamenti all'articolo 9 esprime parere contrario il senatore TREDESE, relatore sul provvedimento.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 10.

Il senatore DI GIROLAMO illustra gli emendamenti 10.2 e 10.4, rilevando come il primo di questi proponga una modifica meramente tecnico-lessicale, mentre il secondo tende a regolamentare con più precisione la materia delle strutture dei centri autorizzati. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità, i centri sono autorizzati a conservare gameti raccolti entro la data di entrata in vigore della legge.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 10. Sul complesso degli emendamenti relativi all'articolo 10 esprime parere contrario il relatore, senatore Tredese.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Il senatore DI GIROLAMO illustra gli emendamenti 11.2 e 11.0.1, rilevando come il primo istituisca il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita: è prevista la redazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità di un rapporto annuale sull'andamento dei centri per la procreazione medicalmente assistita, al fine di fungere da supporto al Ministero della Salute in vista dell'emanazione delle linee guida.

L'emendamento aggiuntivo concerne invece la finalizzazione dei gameti non utilizzati per causa di forza maggiore, prevedendo la conservazione dei gameti da parte dei centri autorizzati limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che si sottopongono alla tecnica di procreazione medicalmente assistita.

Il senatore TONINI illustra gli emendamenti 11.5 e 11.0.2, il primo dei quali teso a eliminare la prevista istituzione di un registro nazionale degli embrioni e dei nati a seguito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita che configurerebbe un'inaccettabile intromissione della *privacy*. L'emendamento aggiuntivo 11.0.2 propone una definizione più compiuta dei centri di raccolta e conservazione dei gameti.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 11, sul complesso dei quali esprime parere contrario il relatore, senatore TREDSE.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Il senatore TONINI illustra complessivamente gli emendamenti 12.6, 12.15, 12.19, 12.20, 12.21, 12.25, 12.30 e 12.35, concernenti tutti la materia delle sanzioni di cui all'articolo 12. Prioritariamente l'emendamento 12.6 si propone la soppressione dell'articolo in questione, non considerandosi illecito il ricorso a tecniche di fecondazione eterologa. Gli altri emendamenti si propongono sostanzialmente una rimodulazione delle sanzioni previste, in alcuni casi, come l'emendamento 12.15, riducendone la portata, in altri, come nel caso dell'emendamento 12.19, proponendo invece un inasprimento della pena, nella convinzione che il consenso pieno e consapevole dei soggetti interessati debba essere ritenuto elemento essenziale. Gli emendamenti 12.21 e 12.25 propongono un alleggerimento delle sanzioni previste, mentre l'emendamento 12.30 propone una più chiara de-

finizione della complessa questione concernente la clonazione. Infine si propongono misure sanzionatorie più pesanti con l'emendamento 12.35.

Il senatore CARELLA illustra gli emendamenti 12.7 e 12.31, rilevando come il primo dei due emendamenti, non abbia più logicità, essendo stata precedentemente respinta la proposta di istituire un'apposita Commissione di studio sulle biotecnologie. Il secondo emendamento intende rendere più cogente il divieto di ricorso a pratiche di clonazione umana.

Il senatore DI GIROLAMO illustra gli emendamenti 12.8 e 12.28, sottolineando come il primo intenda proporre una dizione più precisa relativamente ai contenuti del comma 1, mentre il secondo emendamento si propone una rimodulazione delle pene più consona, che escluda la pena reclusoria mantenendo invece quella pecuniaria e l'interdizione dai pubblici uffici.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 12, sul complesso dei quali esprime parere contrario il relatore, senatore TREDESE.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 13.

Il senatore DI GIROLAMO illustra gli emendamenti 13.4 e 13.24, rilevando come entrambi attengano ad un articolo di fondamentale importanza qual è l'articolo 13, relativo al divieto di sperimentazione sugli embrioni umani. In particolare, l'emendamento 13.4, sostitutivo dell'articolo, tende a mantenere tale divieto, temperato solo nel caso che la ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani sia finalizzata allo sviluppo dell'embrione e alla tutela della salute.

Il senatore TONINI illustra gli emendamenti 13.12, 13.21, 13.23, 13.25, 13.28 e 13.35, sottolineando come l'emendamento 13.12 si proponga unicamente la soppressione del comma 2 che è privo di qualunque logicità, l'emendamento 13.21 si proponga l'introduzione di un comma aggiuntivo che tende a privilegiare le tecniche che, nel rispetto della salute della coppia, consentano la fecondazione assistita con il minore utilizzo di embrioni e il minore ricorso alla loro conservazione. L'emendamento 13.23 propone una riformulazione del comma 3, in esso si sancisce il divieto della sperimentazione sugli embrioni umani, ma si salvaguardano gli interventi aventi finalità terapeutiche, ferma restando l'interdizione alla selezione di embrioni per finalità diverse di tipo selettivo. Gli altri emendamenti sono sostanzialmente subordinati all'accoglimento delle proposte precedentemente illustrate. L'emendamento 13.35 introduce infine nuove fattispecie rispetto a quelle già previste dal comma 3.

La senatrice BOLDI illustra gli emendamenti 13.29 e 13.30 che si collocano entrambi nell'ottica di permettere la diagnosi pre-impianto.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 13, sul complesso dei quali il senatore TREDESE, relatore alla Commissione, esprime parere contrario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(255) BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(379) MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale

(623) TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(640) CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

(658) CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale

(660) MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 25 febbraio 2003)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio 2003.

Il presidente TOMASSINI ricorda che allo stato attuale non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati. Nell'auspicare che esso pervenga prima della ripresa dei lavori dopo la pausa elettorale, sottolinea come un parere che, allo stato attuale, non ha motivo di ritenere che non possa essere che positivo, faciliterebbe di molto l'assegnazione dei provvedimenti in sede deliberante, auspicata all'unanimità dei componenti la Commissione.

Il senatore MASCIONI esprime, a nome delle forze politiche di opposizione, soddisfazione per i buoni auspici sotto i quali è maturata la ripresa dell'esame dei provvedimenti relativi ad una nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. Sarebbe infatti a suo avviso oltremodo importante pervenire finalmente all'approvazione del provvedimento che rappresenterebbe la prima vera legge di struttura in materia sanitaria che viene alla luce in questa legislatura. A questo proposito, per giungere a buon fine, garantisce la piena disponibilità delle forze politiche di opposizione per un rapido *iter* del provvedimento.

Il presidente TOMASSINI nel ringraziare il senatore Mascioni per le parole pronunciate, dà atto a tutti i gruppi di avere sempre dato prova a questo riguardo di grande capacità costruttiva e di costante impegno, mentre anche al Governo va riconosciuto di aver cercato con tenacia di individuare le strade opportune per una congrua copertura finanziaria del provvedimento. Concorda con il precedente oratore circa l'importanza che questa legge rappresenterebbe in termini di provvedimento strutturale in materia sanitaria, la cui approvazione sarebbe con orgoglio rivendicabile dalla Commissione sanità del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

130^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
TOMASSINI*

Interviene il ministro della salute Sirchia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per lo svolgimento dell'audizione. Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute sulla sindrome respiratoria acuta severa (SARS)

Il presidente TOMASSINI ringrazia il Ministro della salute per avere accolto l'invito della Commissione a svolgere comunicazioni sulla Sindrome Respiratoria Acuta Severa (SARS) e gli dà la parola.

Il MINISTRO della salute svolge le comunicazioni in merito a tale argomento.

Intervengono quindi i senatori MASCIONI, DANZI, FASOLINO, BAI DOSSI, LONGHI, TONINI E ULIVI.

Replica ai senatori intervenuti il MINISTRO della salute.

Il presidente TOMASSINI ringrazia quindi il ministro Sirchia e dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514

Art. 9.

9.1

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, non è ammessa l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente».

9.2

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Divieto del disconoscimento della paternità*). – 1. Qualora si ricorra a tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo, la persona il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare in nessun caso l'azione di disconoscimento della paternità come previsto all'articolo 235, del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice».

9.3

DATO, D'AMICO

Al commi 1 e 3, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.4

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «eterologo» sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,».

9.5

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «eterologo» sopprimere la frase: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,».

9.6

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.7

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.8

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.9

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.10

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire le parole: «il coniuge o il convivente» con le seguenti: «il soggetto».

9.11

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «è ricavabile da atti concludenti» con le seguenti: «è stato espresso ai sensi dell'articolo 6».

9.12

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, dopo le parole: «l'articolo 235» sopprimere le seguenti: «primo comma, numeri 1 e 2».

9.13

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 235 del codice civile è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso di procreazione medico-assistita mediante fecondazione eterologa, l'azione di disconoscimento non è ammessa se il padre ha prestato il proprio consenso informato alla fecondazione eterologa"».

9.14

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 2.

9.15

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

9.16

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere il comma 2.

9.17

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, sostituire le parole: «non può» con la seguente: «può».

9.18

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 3, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.19

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.20

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 3, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.21

TONINI, MASCIONI

Al comma 3, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.22

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, sopprimere le parole da: «in violazione» *fino a:* «comma 3».

9.23

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, MAINARDI

Al comma 3, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.24

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4-ter, in casi di estrema necessità, e previa autorizzazione del Tribunale, la persona procreata con gamete donato da persona diversa da quella dei suoi genitori e che abbia raggiunto la maggiore età, può chiedere di prendere visione dei dati personali del donatore. Per esclusive ragioni mediche, la richiesta può essere avanzata anche da coloro che esercitano la potestà sul minore o dal rappresentante legale».

9.25

MALABARBA, SODANO Tommaso

All'articolo 9, nella rubrica, sopprimere le parole: «e dell'anonimato della madre».

9.0.1

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. La donazione di gameti si effettua, previa richiesta scritta al medico responsabile di una struttura pubblica o privata a ciò specificamente autorizzata dalla Regione, da parte di una persona che abbia compiuto la maggiore età.

2. Il Ministro della salute, in collaborazione con l'I.S.S. stabilisce i criteri generali relativi alla raccolta e conservazione dei gameti e alla conservazione e autoconservazione degli embrioni, con decreto da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. È consentita l'autoconservazione dei gameti nei casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti.

4. Gli embrioni crioconservati non utilizzati dai soggetti che li hanno prodotti possono, con il loro consenso scritto:

a) essere utilizzati per consentire la gravidanza ad un'altra donna, previa rinuncia scritta alla costituzione di qualsiasi rapporto giuridico con gli eventuali nati;

b) essere utilizzati nell'ambito della ricerca sperimentale, a fini terapeutici, sulle cellule staminali embrionali, o nella ricerca finalizzata alla conoscenza dell'embrione stesso.

5. È vietata qualsiasi forma di commercializzazione di gameti, di embrioni, o di materiale genetico in genere, nonché «l'affitto» dell'utero della donna a scopo di gravidanza.

6. Non è consentito l'utilizzo di gameti di uno stesso donatore o donatrice per più di 5 gravidanze portate a termine.

7. I dati relativi alle donatrici o donatori di gameti sono riservati salvo il caso in cui il medico responsabile della struttura non ritenga opportuno accertare che non si verifichi il rischio di trasmissione di malattie genetiche.

9.0.2

TONINI, MASCIONI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Donazione di gameti)

1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso dal donatore e, qualora coniugato, dal coniuge. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni cittadino di età non inferiore ai diciotto anni e di età non superiore, per la donna, a trentacinque anni e, per l'uomo, a quarant'anni.

2. Non è consentito l'utilizzo dei gameti donati da uno stesso soggetto per più di tre gravidanze positivamente portate a termine.

3. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione dei gameti provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra nato e donatore di gameti, esterno alla coppia genitoriale; ogni eventuale accertamento successivo é nullo per tutti gli effetti giuridici.

5. I dati relativi al donatore sono riservati».

9.0.3

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Donazione di gameti)

1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso del donatore. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni persona di età non inferiore a diciotto anni e di età non superiore, per la donna, a trentacinque anni, e, per l'uomo, a quaranta anni.

2. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione dei gameti di cui all'articolo 9 provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I dati relativi al donatore sono riservati, salvo quanto disposto dall'articolo 16.

4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti di uno stesso donatore per più di cinque gravidanze positivamente portate a termine.

Art. 10.

10.

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che sono inoltre autorizzate alla crioconservazione dei gameti e degli embrioni».

10.2

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e dei casi di revoca», con le seguenti: «e i criteri di revoca».

10.3

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) l'indicazione delle procedure a cui le strutture debbono at-
tendersi per ottenere l'autorizzazione».

10.4

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le strutture ed i centri operanti da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritti nell'elenco predisposto dall'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati, fino al nono mese successivo a quello della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 7 della presente legge, a procedere all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché, fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 7, alla conservazione dei gameti dagli stessi raccolti entro la data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 11.**11.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Registro*) – 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita.

2. Le strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita sono tenute a fornire al Registro di cui al comma 1 le seguenti informazioni:

- a) i dati sui cicli ormonali iniziati;
- b) il numero delle gravidanze ottenute e di quelle portate a termine;
- c) il numero dei parti plurigemellari e plurimi;
- d) il numero dei nati morti;
- e) le informazioni sui nati pretermine o sottopeso;
- f) le informazioni sui nati che presentano anomalie, malformazioni o gravi patologie.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di fecondazione assistita adottate e dei risultati conseguiti.

5. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la fecondazione assistita.

6. Le strutture di cui al comma 2 sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 13 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti».

11.2

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (*Registro*) – 1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, presso l'Istituto superiore di sanità.

2. L'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, raccoglie i dati, su apposite schede, in versione informatizzata, relativi ai centri autorizzati ed ai trattamenti effettuati, nonché agli esiti degli stessi.

3. L'iscrizione al registro è obbligatoria.

4. L'Istituto superiore di sanità redige un rapporto annuale sull'andamento dei centri per la procreazione medicalmente assistita con le relative statistiche epidemiologiche rispetto ai casi trattati, alle tecniche usate ed agli esiti positivi o negativi delle medesime, al fine di supportare con efficace monitoraggio sia l'azione della Commissione nazionale per la procreazione medicalmente assistita che l'azione del Ministro della salute e delle regioni per l'adozione di una costante ed un'efficace informazione verso i cittadini, nonché per l'adozione di provvedimenti migliorativi o correttivi delle linee guida già emanate».

11.3

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, dopo le parole: «È istituito» aggiungere le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.4

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime».

11.5

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole da: «, degli embrioni» fino a: «medesime».

11.6

DEL PENNINO, CARRARA, CRINÒ, CONTESTABILE

Al comma 1, dopo le parole: «a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime» aggiungere le seguenti: «I dati riguardanti gli embrioni formati ed i nati devono essere comunicati dalle strutture e inseriti nel registro unicamente in forma anonima ed aggregata».

11.7

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il registro ha lo scopo di raccogliere dalle strutture autorizzate informazioni finalizzate a:

- a) monitorare l'attività delle strutture stesse;*
 - b) valutare l'efficacia e la sicurezza delle tecniche;*
 - c) raccogliere dati sui bambini nati tramite ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita».*
-

11.8

DEL PENNINO, CRINÒ

Al comma 4, dopo le parole: «e degli utenti» inserire le seguenti: «e delle loro associazioni».

11.9

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 4, sostituire le parole: «riguardanti la procreazione medicalmente assistita» con le seguenti: «degli utenti, delle associazioni della società civile che si occupano in modo specifico della materia, e rivolge particolare attenzione ed ascolto a quei gruppi che con attività di studio, iniziative e proposte, sono portatori del punto di vista, dell'esperienza, delle pratiche e dell'elaborazione teorica delle donne in questo ambito».

11.10

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 5, dopo la parola: «indicate» aggiungere le seguenti: «dal comma 1 del presente articolo e».

11.0.1

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce:

a) le modalità per consentire l'autoconservazione dei gameti limitatamente ai casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti che ad essa si sottopongono, nonché le modalità di autorizzazione per la loro esportazione ed importazione;

b) le modalità per l'utilizzo dei gameti femminili residuali a cicli di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita».

11.0.2

TONINI, MASCIONI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Centri di raccolta e conservazione dei gameti)

1. La donazione di gameti è effettuata esclusivamente presso centri di raccolta e conservazione dei gameti appositamente autorizzati dalle Regioni, nell'ambito della programmazione regionale, ed iscritti al registro di cui al comma 2.

2. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, con decreto del Ministro della salute, il registro dei centri autorizzati alla raccolta ed alla conservazione dei gameti. L'iscrizione al registro è obbligatoria.

3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per le autorizzazioni e la revoca delle stesse; i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi dei centri; le modalità di conservazione e utilizzazione dei gameti.

4. I centri di cui al presente articolo sono tenuti a fornire all'Istituto superiore di sanità le informazioni necessarie per le finalità previste dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento della funzione di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti».

Art. 12.

12.1

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo.

12.2

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Sanzioni*) – 1. Chiunque a qualsiasi titolo applichi tecniche di fecondazione assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 5, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 9, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni è punito con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.

2. Chiunque realizzi forme di clonazione umana è punito con la multa da 200 mila a 600 mila euro e con l'interdizione per 5 anni dall'esercizio della professione.

3. Non sono punibili i soggetti ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.

4. L'autorizzazione concessa alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi dei commi 1 e 2 è revocata.

5. Al bambino nato in seguito ai comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto lo stato giuridico di cui all'articolo 8 della presente legge».

12.3

DATO, D'AMICO

Sopprimere il comma 1.

12.4

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere il comma 1.

12.5

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 1.

12.6

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 1.

12.7

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi materiale genetico di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, senza l'autorizzazione della apposita commissione prevista dall'articolo 7, comma 1 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 e 600.000 euro.

A tal proposito non può essere probante dell'avvenuta adozione della tecnica eterologa, il solo fatto che il concepito non risulti geneticamente figlio del *partner* maschile, ma sarà necessaria la prova dell'elemento soggettivo del reato».

12.8

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

Al comma 1, sostituire la parola: «gameti» con le seguenti: «materiale genetico».

12.9

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

Al comma 1, dopo le parole: «comma 3,» inserire le seguenti: «e senza l'autorizzazione delle apposite commissioni previste dall'articolo 7, comma 1».

12.10

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «A tal fine non può comunque essere probante della avvenuta adozione di tecnica eterologa il fatto che il concepito non risulti geneticamente figlio del *partner* maschile».*

12.11

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 2.

12.12

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Chiunque applica tecniche di procreazione assistita a soggetti minorenni, è punito con multa da 150.000 a 300.000 euro».

12.13

DEL PENNINO, CARRARA, CRINÒ, CONTESTABILE

*Al comma 2, sopprimere le parole: «o coniugati o non conviventi».***12.14**

GABURRO

*Al comma 2, sopprimere, al penultimo rigo, le parole: «o non conviventi».***12.15**

TONINI, MASCIONI

*Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «da 200.000 a 400.000 euro» con le seguenti: «da 100.000 a 300.000 euro».***12.16**

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 3.

12.17

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, sopprimere le parole: «Per l'accertamento del requisito di cui al comma 2».

12.18

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di dichiarazioni mendaci si applica la sanzione amministrativa pecunaria da 50.000 a 100.000 euro».

12.19

TONINI, MASCIONI

Al comma 4, sostituire le parole: «con la sanzione amministrativa pecunaria da 5.000 a 50.000 euro» con le seguenti: «con la pena della reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 100.000 a 300.000 euro».

12.20

TONINI, MASCIONI

Al comma 5, dopo le parole: «strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10» aggiungere le seguenti: «o accetti la donazione di gameti in strutture diverse dai centri autorizzati».

12.21

TONINI, MASCIONI

Al comma 5, sostituire le parole: «da 100.000 a 300.000 euro» con le seguenti: «da 50.000 a 200.000 euro».

12.22

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'interdizione di tre anni dall'esercizio della professione».

12.23

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 6, sostituire le parole: «la surrogazione di maternità» con le seguenti: «l'affitto dell'utero».

12.24

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 6, sopprimere le parole: «con la reclusione da tre mesi a due anni e con».

12.25

TONINI, MASCIONI

Al comma 6, sostituire le parole: «da 600.000 a un milione di euro» con le seguenti: «da 100.000 a 300.000 euro».

12.26

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 6, sostituire la parola: «600.000» con le seguenti: «da 350.000 a 500.000».

12.27

DATO, D'AMICO

Stralciare il comma 7.

12.28

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Chiunque realizzi forme di clonazione umana a fini riproduttivi è punito con la multa da 200.000 a 600.000 euro e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

12.29

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Chiunque realizzi interventi di clonazione umana a scopo riproduttivo è punito con la multa da 400.000 a 500.000 euro e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione, trasformabile in interdizione perpetua in caso di recidiva».

12.30

TONINI, MASCIONI

Al comma 7, sostituire le parole da: «realizza un processo» a: «vivo o morto» con le seguenti: «realizza, anche parzialmente, un processo di clonazione umana».

12.31

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, sostituire le parole da: «discendente» a: «morto» con le seguenti: «senza che vi sia una ricombinazione completa del patrimonio genetico».

12.32

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

Al comma 7, sostituire le parole da: «discendente da un'unica cellula» fino a: «in vita o morto» con le seguenti: «senza che vi sia una ricombinazione completa del patrimonio genetico».

12.33

DEL PENNINO, CRINÒ

Al comma 7, sopprimere le parole: «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente».

12.34

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 8, sopprimere: «1».

12.35

TONINI, MASCIONI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture o dei centri autorizzati è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione. Se il fatto cagiona un danno di speciale tenuità, la pena è diminuita».

Art. 13.**13.1**

DATO, D'AMICO

Stralciare l'articolo.

13.2

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo.

13.3

D'AMICO, DATO

Sopprimere l'articolo.

13.4

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Sperimentazione sugli embrioni umani*). – 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli stessi embrioni, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c*), è consentita solo presso le strutture pubbliche che ne facciano richiesta, sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro della salute di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *e*).

4. Sono comunque vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

b) ad esclusione delle metodiche collegate ad una diagnosi pre-impianto al fine di ottenere gravidanze in assenza di malattie trasmissibili, ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali;

c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

e) lo sfruttamento commerciale di embrioni e simili».

13.5

DATO, D'AMICO

Stralciare il comma 1.

13.6

D'AMICO, DATO

Sopprimere il comma 1.

13.7

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere il comma 1.

13.8

DATO, D'AMICO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La clonazione non rientra tra le tecniche di riproduzione assistita».

13.9

ROTONDO, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, PILONI, PAGANO, ACCIARINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È vietata la sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2».

13.10

D'AMICO, DATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Coloro che accedono alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita possono dare il loro consenso affinché gli eventuali embrioni soprannumerari siano destinati a finalità terapeutiche, previo accertamento della sopraggiunta non vitalità degli embrioni medesimi.

1-ter. Il consenso di cui al comma precedente può essere espresso anche da coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita in una data anteriore rispetto a quella della presente legge.

1-quater. Con proprio decreto, il Ministro della salute disciplina la modalità di attuazione dei commi precedenti».

13.11

D'AMICO, DATO

Sopprimere il comma 2.

13.12

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 2.

13.13ROTONDO, DI GIROLAMO, FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, PAGANO,
PILONI, ACCIARINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La ricerca clinica e sperimentale su embrioni umani è consentita a condizione che si perseguono esclusivamente finalità diagnostiche e terapeutiche volte alla tutela della salute umana».

13.14

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate».

13.15

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Al comma 2, dopo le parole: «embrione umano» inserire la seguente: «vitale».

13.16

DEL PENNINO, CRINÒ

Al comma 2, sostituire le parole: «terapeutiche e diagnostiche» con le seguenti: «diagnostiche o terapeutiche».

13.17

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO

Al comma 2, sostituire le parole: «terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate» con le seguenti: «diagnostiche e terapeutiche».

13.18

DEL PENNINO, CRINÒ

Al comma 2, aggiungere, dopo le parole: «allo sviluppo dell'embrione stesso» le seguenti: «qualora vitale».

13.19

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 2, sopprimere le parole: «e qualora non siano disponibili metodologie alternative».

13.20

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per efficacia ed efficienza».

13.21

TONINI, MASCIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le linee guida di cui all'articolo 7 privilegiano le tecniche che, nel rispetto della salute della coppia, consentono la fecondazione assistita con il minore utilizzo di embrioni e il minore ricorso alla loro conservazione».

13.22

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non utilizzabili per l'impianto è consentita indipendentemente dalle condizioni previste nel comma precedente».

13.23

TONINI, MASCIONI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono, comunque, vietati:

a) la sperimentazione su ciascun embrione umano e la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o comunque a fini diversi da quelli previsti dalla presente legge;

b) interventi diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità terapeutiche;

c) la selezione degli embrioni per finalità non terapeutiche;

d) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

e) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;

f) la miscelazione di liquido seminale proveniente da soggetti diversi;

g) la selezione di gameti sulla base di caratteristiche socio-economiche o professionali;

h) l'importazione o l'esportazione di embrioni e gameti congelati».

13.24

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) ad esclusione delle metodiche collegate ad una diagnosi pre-impianto al fine di ottenere gravidanze in assenza di malattie trasmissibili, ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali».

13.25

TONINI, MASCIONI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) interventi diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminare caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità terapeutiche».

13.26

DI GIROLAMO, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, ACCIARINI, PILONI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico dei gameti e degli embrioni, ovvero ogni intervento volto ad alterare il patrimonio genetico del gamete o dell'embrione, ad eccezione degli interventi aventi le finalità diagnostiche e terapeutiche di cui al comma 2 del presente articolo».

13.27

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «ogni forma» fino a: «diretti» con le seguenti: «ogni intervento di sperimentazione, nonché di manipolazione di embrioni e di gameti, diretto».

13.28

TONINI, MASCIONI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti» con le seguenti: «la selezione degli embrioni per finalità non terapeutiche».

13.29

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA, BOLDI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «degli interventi» fino a: «presente articolo» con le seguenti: «della diagnosi preimpianto».

13.30

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA, BOLDI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e della diagnosi preimpianto».

13.31

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

13.32

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «trasferimento di nucleo o di».

13.33

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «sia» e: «sia di ricerca».

13.34

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi gli interventi di clonazione terapeutica sugli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non utilizzabili per l'impianto».

13.35

TONINI, MASCIONI

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«d-bis) la miscelazione di liquido seminale proveniente da soggetti diversi;

d-ter) la selezione di gameti sulla base di caratteristiche socio-economiche o professionali;

d-quater) l'importazione o l'esportazione di embrioni e gameti congelati».

13.36

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 3, in fine, aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) lo sfruttamento commerciale di embrioni e simili».

13.37

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le violazioni di cui al comma 2 e comma 3, lettere a), b) e d) sono puniti con multa da 150.000 a 300.000 euro».

13.38

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 4 sopprimere le parole: «con la reclusione da due a sei anni e».

13.39

DEL PENNINO, CONTESTABILE, CRINÒ, CARRARA

Al comma 4 sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «sino ad un anno».

13.0.1

DEL PENNINO, CRINÒ

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

1. È permessa la sperimentazione della clonazione terapeutica se effettuata con cellule di embrioni non vitali o con cellule prelevate dagli embrioni in quanto tale prelievo non incida sulla capacità d'impianto e sulla salute del concepito».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

90ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il presidente della RAI, dottoressa Lucia Annunziata e il direttore generale, dottor Flavio Cattaneo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione della RAI

Riprende l'audizione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI, intervenendo a conclusione del dibattito, si sofferma in primo luogo sulle condizioni che hanno determinato la nomina dell'attuale Consiglio di amministrazione.

Come egli ha già avuto modo di sottolineare in altre occasioni gli assetti di governo del servizio pubblico radiotelevisivo non possono prescindere dalla situazione – che si è verificata per la seconda volta in Italia con l'inizio dell'attuale legislatura e che è unica al mondo – che vede l'imprenditore del settore televisivo pubblico rivestire i ruoli di capo del Governo e capo della maggioranza parlamentare.

La soluzione individuata dai Presidenti delle Camere alla crisi del precedente Consiglio di amministrazione muove proprio da questa premessa e individua una soluzione equilibrata in un Consiglio in cui un solo componente, al quale però viene affidata la Presidenza, è stato scelto tenendo conto anche di un criterio che si può definire come non appartenenza ad una area culturale omogenea alla maggioranza parlamentare. Questo criterio meramente negativo non è certamente l'unico, venendo prima le qualità e le esperienze professionali e culturali, e tuttavia può essere considerato sicuramente un criterio dirimente, laddove si consideri che questa non appartenenza è probabilmente il più significativo tratto in comune tra la dottoressa Lucia Annunziata e il dottor Paolo Mieli che era stato candidato in prima battuta come Presidente della RAI.

La *ratio* di tale formula consiste evidentemente in un bilanciamento tra il prestigio derivante dalla primazia del Presidente e l'esistenza di una maggioranza di orientamento culturale più omogeneo a quello politicamente prevalente: egli ritiene dunque di dover condividere l'opinione di quanti hanno affermato che non è tanto la presidente Annunziata ad esercitare uno specifico ruolo di garanzia, ma che questo ruolo appartiene al Consiglio nella sua totalità e deriva dall'equilibrio complessivo che al suo interno si determina.

Per questo motivo è auspicabile che le decisioni del Consiglio di amministrazione siano assunte per quanto possibile in maniera consensuale piuttosto che in base a decisioni prese a maggioranza, e anche quando ciò avvenga non dovrebbe essere determinato dall'esistenza di maggioranze precostituite.

Solo in questo modo si inizierà una strada idonea a consentire che il nostro servizio pubblico radiotelevisivo possa acquisire un livello di autonomia dalla politica e al contempo di pluralismo interno che, in un sistema ormai non più proporzionale, assume una importanza cruciale per la tutela dello sviluppo e libertà di informazione e di manifestazione del pensiero.

L'autonomia della RAI è la condizione cioè per consentirne la piena libertà di espressione senza che questa possa essere accusata di fare il gioco dell'una o dell'altra parte; in proposito egli osserva come il Presidente della Camera dei deputati abbia di recente sottolineato il carattere paradossale di una situazione in cui il servizio pubblico radiotelevisivo appare spesso consentire una minore libertà di espressione di quella che si riscontra sulle reti del concorrente privato.

Il Presidente ritiene quindi, salve ovviamente le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza, di poter fin da adesso preannunciare alla presidente Annunziata e al direttore generale Cattaneo alcuni dei temi che la Commissione dovrà sicuramente approfondire.

In particolare il presidente Petruccioli fa presente che, ferma restando la sua assoluta disponibilità ad ascoltare i Direttori di tutte le testate giornalistiche della RAI, la questione sollevata da diversi esponenti della maggioranza, concernenti i servizi delle edizioni pomeridiane e serali del TG3 relativi all'incidente verificatosi durante le dichiarazioni spontanee del

presidente Berlusconi al Tribunale di Milano, dovrebbe essere a suo parere considerata superata dalla constatazione che in quello stesso giorno tutte le edizioni del TG5 hanno fornito una cronaca dell'episodio pressoché identica a quella data dal TG3, anche nelle immagini e nei suoni.

Egli sottolinea invece la necessità che la Commissione si occupi quanto prima, indipendentemente dal trasferimento o meno a Milano, della drammatica situazione in cui versa RAIDUE, che negli ultimi mesi ha subito un vero e proprio crollo di ascolti, che non sembra certo imputabile alla ricaduta di una particolare ricerca della qualità e che dovrebbe indurre anche ad una verifica sui criteri con cui la rete è stata condotta dai suoi attuali responsabili.

Un'altra questione, sempre relativa ai problemi dell'*audience*, è quella del programma preserale di RAIUNO: in questa Commissione l'allontanamento di Enzo Biagi era stato giustificato sempre con la necessità di un pre-serale più aggressivo nei confronti di «Striscia la notizia». C'è da chiedersi quindi perché nel periodo successivo RAIUNO abbia continuato a perdere terreno in quella fascia oraria.

Entrambi le questioni sopra richiamate, conclude il presidente Petruccioli, devono essere ricondotte ad un problema più generale, molto correttamente individuato ieri nell'intervento del senatore Boco, e cioè quello dell'invecchiamento del linguaggio della RAI. Vi è quindi un problema di contenuti e di impostazione culturale che deve essere affrontato con lungimiranza e consapevolezza e sul quale la prima prova che la nuova amministrazione della RAI dovrà fornire sarà la redazione di un incisivo piano editoriale.

Il direttore generale della RAI, dottor Flavio CATTANEO, prende la parola per rispondere alle domande e alle osservazioni formulate nel corso del dibattito.

Per quanto riguarda in primo luogo il posizionamento editoriale e strategico della RAI il Direttore Generale assicura che i nuovi organi dirigenti, lungi dal perseguire, come pure è stato detto, una progressiva liquidazione della RAI, intendono rilanciare la competitività dell'azienda, perseguendo obiettivi editoriali coerenti che, attraverso l'affidamento di missioni diverse alle tre reti, realizzino comunque una politica di offerta unitaria.

La nuova dirigenza intende prima di tutto porre una marcata attenzione alla qualità del prodotto, sperimentando nuovi formati televisivi e ricercando, e con ciò risponde all'osservazione del senatore Bonatesta, nuovi autori sia all'interno che all'esterno dell'azienda, si tratta in sostanza di tentare di acquisire quanto di meglio c'è sul mercato della scrittura e della sceneggiatura.

A tal fine opera all'interno del palinsesto una struttura denominata «innovazione prodotto».

Egli raccoglie poi, con riferimento ai programmi di approfondimento informativo, il suggerimento dell'onorevole Landolfi di sperimentare tra i nuovi formati anche quello della doppia conduzione.

Per quanto riguarda gli obiettivi di servizio pubblico, il direttore Cattaneo sottolinea la ferma volontà dell'azienda di dare piena attuazione al Contratto di servizio per ciò che concerne in particolare l'incremento fino al 25 per cento dello spazio riservato ai programmi per bambini e ragazzi, la promozione dei prodotti audiovisivi italiani ed europei, con particolare riferimento alla produzione di film destinati alla proiezione in sala, nonché alle attività di carattere educativo e formativo.

Da più parti sono state rilevate le difficoltà in cui versa il comparto radiofonico. Tali difficoltà ci sono, e hanno cause complesse e che vengono da lontano per le quali si stanno studiando diverse soluzioni. Tuttavia va detto che esse non sono misurabili unicamente sulla base dello *share* delle reti RAI, dal momento che molto più di quanto non avvenga nel caso della televisione, il prodotto offerto dalla radio pubblica è essenzialmente diverso rispetto a quello di puro intrattenimento delle radio private.

Per quanto riguarda lo sviluppo del satellitare sono, come noto, in corso trattative con Sky-Italia che potranno giovare della positiva esperienza della collaborazione fra Sky e BBC.

Il dottor Cattaneo si sofferma quindi sulla situazione economica della RAI che ha ereditato dalle precedenti gestioni, bilancio sostanzialmente positivo con un margine operativo lordo di gruppo che nel 2002 è stato di circa 700 milioni di euro, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente dal momento che riduzioni di costi hanno compensato la contrazione della raccolta pubblicitaria.

L'attuale gestione continuerà tale politica di razionalizzazione dei costi, anche in permanenza di una congiuntura del mercato pubblicitario che è comune a tutti i paesi industrializzati, e che la RAI soffre più di altre aziende televisive italiane e straniere perché la flessibilità nell'offerta commerciale è condizionata dai limiti legali all'affollamento pubblicitario.

Il rilancio dell'azienda richiede sicuramente l'elaborazione di un piano industriale di medio-lungo periodo; in ogni caso sarà necessario operare con politiche di riduzione dei costi degli acquisti, di miglior coordinamento nell'offerta delle tre reti, di ottimizzazione del rendimento degli spazi pubblicitari per gli inserzionisti, di specializzazione dei centri produttivi, di creazione di condizioni industriali dello sviluppo dell'offerta.

Un aspetto particolarmente importante è quello di una profonda revisione dei rapporti fra la RAI e i produttori televisivi che dovranno essere molto più coinvolti nel rischio di impresa rispetto a quanto oggi avviene.

L'oratore si sofferma quindi sulla necessità di rivedere un assetto organizzativo che era stato pensato nella scorsa legislatura sul presupposto che il disegno di legge n. 1138 sarebbe stato approvato.

Il direttore Cattaneo preannuncia quindi che sarà presentato a breve al Consiglio di amministrazione il progetto per la realizzazione del digitale terrestre, che sarà finanziato con una razionalizzazione delle risorse tecnologiche dell'azienda, ma che sarebbe opportuno ricevere un apporto straordinario attraverso il canone.

Egli fornisce quindi ampie assicurazioni sui criteri di nomina dei dirigenti, che saranno valutati in autonomia sulla base del *curriculum* professionale e personale nel quadro delle linee generali ed industriali.

Con riferimento alla questione dei corrispondenti esteri, va tenuto conto che il loro mandato è giunto a scadenza ed è pertanto necessario un loro riposizionamento, anche in relazione all'esigenza di aprire nuovi uffici di corrispondenza, quali quelli di Pechino, Madrid e San Paolo, e di costituire punti di appoggio all'estero in relazione alle crisi geopolitiche che di volta in volta si manifestino.

Il Direttore Generale assicura quindi che sono allo studio formule dirette a risolvere il problema del precariato garantendo requisiti di qualità e trasparenza nel processo di reclutamento.

Per quanto riguarda il trasferimento di RAIDUE a Milano, il Direttore Generale ritiene che tale scelta debba essere confermata nel quadro di una strategia diretta alla valorizzazione della domanda del pubblico in rapporto alla segmentazione territoriale; il piano industriale definirà i termini di compatibilità entro i quali dovrà essere inserita la delibera approvata dal precedente Consiglio di amministrazione.

Dopo aver fornito elementi circa la crescita avvenuta nel 2002 del tasso di occupazione nei centri di produzione, il Direttore Generale risponde alla domanda da più parti rivoltagli circa le sue opinioni sul ruolo del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, facendo riferimento ad un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione che recepisce una relazione in merito da lui formulata sulla base di una nota sugli affari legali.

Nel corso di quel dibattito è emersa la volontà di affermare il valore di garanzia del Consiglio di amministrazione nei confronti del servizio pubblico.

Per quanto riguarda la questione delle contestazioni formulate nei confronti dei giornalisti Santoro, Ruotolo, Formigli e Iacona, il Direttore Generale precisa in primo luogo che allo stato, in attesa delle risposte alle contestazioni dei suddetti giornalisti, non è stato adottato alcun provvedimento formale.

In ogni caso e ferma restando la necessità di completare l'istruttoria, a lui sembra che il dottor Santoro abbia violato i limiti dell'autorizzazione che gli era stata concessa, che si limitava a permetterne la partecipazione ad una manifestazione di Rifondazione Comunista sul *referendum* sull'articolo 18, in quanto ha realizzato un vero e proprio servizio per l'emittente TeleLombardia.

In ogni caso l'azienda intende ottemperare all'ordinanza del Giudice del lavoro in merito alla posizione lavorativa di Santoro e a tale scopo ha già formulato una serie di proposte.

Diversa, evidentemente, è la posizione di Enzo Biagi che ha ormai chiuso il suo rapporto con l'azienda con un accordo di sua piena soddisfazione.

Per quanto riguarda le cosiddette ispezioni al TG3, egli fa presente che nella struttura RAI non vi sono ispettori e che vi è stato semplice-

mente condotto un *internal auditing* non diverso dai contenuti, dalle forme e dalla finalità dai nove che negli ultimi sei mesi sono stati condotti presso i Telegiornali.

Del resto la completa libertà di espressione che esiste in RAI è testimoniata dal servizio realizzato da «Ballarò» sull'*internal auditing*, nel quale è stata sentita l'opinione di giornalisti di tutti gli orientamenti, ma non quella dell'azienda.

Per quanto riguarda la questione della realizzazione del montaggio dell'intervista al Presidente del Consiglio trasmessa nella puntata di «Excalibur» dello scorso 9 maggio, l'intera operazione è stata effettuata da una società esterna che collabora con la RAI da molti anni secondo una normale prassi produttiva aziendale.

Il Direttore Generale fornisce inoltre una serie di informazioni in materia di programmazione relativa ai *referendum* previsti per il prossimo 15 giugno, alla programmazione *fiction* e alla tutela dei minori.

Per quanto riguarda poi le osservazioni del deputato Gentiloni Silveri relative al programma «Sognando Las Vegas», il Direttore Generale conferma che le modifiche introdotte in corso di programmazione hanno migliorato lo *share* del programma, al di là del numero degli ascoltatori. Peraltro egli fa presente che i risultati delle serate della RAI devono essere valutati complessivamente. Se è vero ad esempio che nella trasmissione del 10 maggio «Sognando Las Vegas» ha subito un calo di due punti percentuali rispetto al sabato precedente, è anche vero che la contemporanea trasmissione di RAITRE «Ulisse il piacere della scoperta» ha incrementato il suo *share* di ben sei punti.

Il Direttore Generale infine fa presente che le questioni relative alle dichiarazioni rilasciate da alcuni cantanti nel corso del concerto del 1° maggio, alla collocazione strategica di RAI-Med e alla presenza in RAI della Lega Nord in particolare nell'informazione relativa al dibattito politico sulla devoluzione, sono tutte allo studio della Direzione Generale.

Prende la parola la presidente ANNUNZIATA.

Ella osserva in primo luogo di essere rimasta meravigliata per le vivaci polemiche che ha suscitato l'affermazione contenuta nella sua relazione, e in verità spesso banalizzata dalla stampa, secondo cui l'assunzione alla Presidenza del Consiglio da parte del proprietario della concorrente privata della RAI abbia per l'azienda delle oggettive difficoltà soprattutto di mercato, ma anche di immagine di *leadership*.

In particolare il deputato La Russa ha contestato le sue affermazioni circa un aggravamento nel corso di questa legislatura della crisi di ascolti che già si era verificata a partire dal 1999, sostenendo che in realtà tale crisi si sia sviluppata secondo una funzione costante.

In realtà ciò non è se si guarda, come è corretto fare, soprattutto alla quota di ascolti nel *prime time* che, nelle prime fasi di difficoltà dell'azienda, è rimasta comunque costante, e cioè intorno al 49 per cento, per calare intorno al 47 per cento nel periodo 2001-2002 e addirittura a poco più del 43 per cento nel primo trimestre di quest'anno.

Si tratta quindi di una diminuzione all'incirca del 6 per cento, cui ha corrisposto un incremento del 4,5 per cento del concorrente privato. Il differenziale fra queste due percentuali, insieme al calo della restante televisione in chiaro, rappresenta l'incremento del pubblico della televisione a pagamento, ciò che conferma quanto da lei affermato nella relazione circa il fatto che le conseguenze della crescita delle nuove tecnologie sono state sopportate essenzialmente dall'azienda pubblica.

La presidente Annunziata si sofferma quindi sulla questione da più parti sollevata del ruolo di garanzia attribuito a lei e al Consiglio di amministrazione nel suo complesso, attraverso l'adozione di una formula che è stata presentata, alla luce del dibattito parlamentare in corso, come la prefigurazione di una vera e propria riforma legislativa sulla nomina del governo della RAI.

È indubbio che il problema dei poteri del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, fermi restando quelli riconosciuti al capo dell'azienda che è il Direttore Generale, deve essere oggetto di una riflessione e di una interpretazione, alla luce di quanto previsto dalla legge n. 206 del 1993, che non è sempre né facile né univoca, e che in questi anni è spesso dipesa sia dai rapporti di volta in volta esistenti all'interno del Consiglio, sia dalle filosofie e dalle personalità dei singoli Presidenti.

In ogni caso ella ritiene che la funzione di garanzia del Consiglio debba consistere soprattutto nel riportare i problemi e gli episodi che si verificano all'interno dell'azienda, e sui quali indubbiamente la politica ha il diritto e il dovere di dibattere nelle sue sedi proprie, ad una soluzione che sia sempre di carattere editoriale.

A questo proposito ella ritiene di dover fornire dei chiarimenti circa le cosiddette ispezioni al TG3.

Ciò che l'ha indotta a compiere in questo caso un accertamento, a tutela in primo luogo della testata e dei giornalisti, non è stata una generica protesta nei confronti di una faziosità vera o presunta del Telegiornale, bensì il fatto che il Presidente del Consiglio abbia formulato una ipotesi che era tale da integrare il sospetto che fosse stato compiuto un vero e proprio reato, e cioè che dei giornalisti della testata si fossero accordati con un terzo per tendergli una sorta di agguato mediatico.

Di fronte ad una simile accusa era evidentemente suo dovere verificare se fossero stati effettivamente messi in atto comportamenti illeciti.

Per quanto riguarda poi le critiche rivolte al suo invito al Presidente del Consiglio a non attaccare la RAI, critiche rivolte non solo da settori della maggioranza ma anche ad esempio dal deputato Carra, ella ritiene di non aver in alcun modo violato i limiti delle sue prerogative, dal momento che ella non si è affatto posta come interlocutore politico del Presidente del Consiglio, ma ha semplicemente inteso tutelare l'azienda nel momento in cui il Presidente del Consiglio faceva affermazioni che non apparivano in linea con i precisi limiti posti dalla legge alle possibilità di ingerenza dell'esecutivo nel servizio pubblico radiotelevisivo.

Per quanto riguarda infine la cosiddetta questione territoriale, la presidente Annunziata ritiene che il pluralismo territoriale sia sicuramente il

primo degli ambiti – accanto a quelli politico, culturale, sociale, religioso, di genere e ormai anche etnico – nei quali il pluralismo si misura.

In questo senso la promozione di una maggiore federalizzazione della RAI e di una sua presenza diversificata sul territorio è sicuramente un elemento di grande innovazione, e tuttavia deve essere chiaro che ciò non si può tradurre in uno smembramento del servizio pubblico e che la federalizzazione della RAI deve essere guidata da un progetto culturale unitario.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara conclusa l'audizione ringraziando gli ospiti intervenuti.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

Indagine conoscitiva in materia di adozioni e affidamento

(Deliberazione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato, d'intesa tra loro, hanno autorizzato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in materia di adozioni e affidamento e il relativo programma di audizioni, riservandosi di valutare le missioni previste non appena la Commissione formulerà al riguardo proposte specifiche. Il programma dell'indagine conoscitiva è il seguente:

Audizione dell'on. Stefania Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità, con delega sulle adozioni;

Audizione della sen. Grazia Sestini, Sottosegretario per il lavoro e politiche sociali;

Audizione del Presidente della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 38 della legge 31 dicembre 1998, n. 476;

Audizioni di rappresentanti degli enti autorizzati;

Audizioni di associazioni di genitori adottivi e affidatari;

Audizioni di Presidenti e Procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni;

Audizioni di rappresentanti di servizi sociali con particolare riferimento alle *équipes* multidisciplinari che valutano le coppie adottive e affidatarie;

Audizioni di rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

Audizioni di rappresentanti degli ulteriori dicasteri interessati nelle procedure per l'adozione;

Audizione del Presidente del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Missioni, indicativamente tre, in un Paese dell'Est europeo, in uno del Sud America e in uno del Sud-est asiatico con visite presso Consolati e Ambasciate italiane, Istituti per minori presenti in loco;

Visite presso gli istituti di assistenza pubblica o privata che secondo la legge 149/2001 devono essere superati entro il 31 dicembre 2006, visite inoltre presso comunità di accoglienza e case famiglia.

Il periodo di svolgimento sarà l'anno 2003.

Dopo aver rilevato che tale programma di audizioni può essere integrato con ulteriori soggetti che i componenti la Commissione volessero indicare, chiede ai colleghi di manifestare il proprio avviso in ordine al programma dell'indagine conoscitiva.

Il deputato Carla MAZZUCA (MARGH-U) giudica completo e condivisibile l'elenco delle audizioni da svolgere nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di adozioni ed affidamento. In relazione al tema dell'affidamento temporaneo di minori non accompagnati, desidera segnalare specificamente quelli provenienti dalla Bielorussia, i quali costituiscono l'oggetto di domande di adozione internazionale che sono non da contrastare bensì da favorire, sempre che rientrino nelle regole vigenti in materia.

Il senatore Rossana Lidia BOLDI (LNP) condivide pienamente il giudizio espresso dalla collega Mazzuca in ordine al programma dell'indagine conoscitiva e si riserva di inviare indicazioni quanto ad ulteriori soggetti di audire.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, pone in votazione la proposta di dar luogo all'indagine conoscitiva suddetta.

La Commissione approva.

Esame della risoluzione n. 7-00252 Burani Procaccini ed altri in materia di traffico di minori

(Discussione e rinvio)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione infanzia la risoluzione 7-00252 in materia di traffico di minori, ora posta in distribuzione. Per un errore di stampa all'inizio della seconda considerazione è stata omessa la parola «non»; la frase corretta è pertanto la seguente: «non esiste attualmente in Italia un problema di adozioni illegali». È infatti ben chiaro alla Commissione, e a lei personalmente, che la legislazione vigente – pur se suscettibile, com'è ovvio, di miglioramenti – è tale da impedire la possibilità di adozioni illegali.

Rileva come da parte della stampa e delle televisioni in questi giorni, commentando un gravissimo fatto di cronaca, si sia fatto riferimento ad adozioni illegali, che in Italia non esistono, mentre la fattispecie in cui si versa è quella di una vera e propria tratta e compravendita di esseri umani. È quindi necessario ristabilire la massima chiarezza in materia di tratta di esseri umani: il Senato, infatti, ha recentemente approvato uno specifico provvedimento.

Il senatore Rossana Lidia BOLDI (LNP) ritiene opportuno che analoga risoluzione venga presentata anche al Senato e sia sottoscritta dai senatori componenti la Commissione.

Il deputato Carla MAZZUCA (MARGH-U) concorda con il presidente sulla gravità di aver confuso, da parte di certa stampa, le adozioni illegali con reati di tratta di esseri umani e suggerisce al presidente di adottare iniziative utili a ripristinare la correttezza dei fatti ed a dare adeguata pubblicità alla risoluzione che la Commissione inizia oggi ad esaminare e sulla quale, anche a nome di tutto il centrosinistra, si dichiara d'accordo.

Il senatore Rossana Lidia BOLDI (LNP), dopo aver ricordato che recentemente il Senato ha approvato una nuova legge sulla tratta degli esseri umani recante alcune modifiche alla legge precedente, che peraltro non risale a molto tempo addietro, per adeguare l'ordinamento alle mutate condizioni, si riserva di far pervenire alla Commissione infanzia gli atti della Commissione diritti umani del Senato che sul tema ha dato luogo ad alcune audizioni, che saranno certamente utili.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) invita il presidente a porre in essere, anche presso il Presidente della Camera, iniziative atte a far sì che l'iter della legge sulla tratta di esseri umani, testè licenziata dal Senato, alla Camera sia il più rapido possibile. In tal modo si darebbe la giusta risposta a quei *media* che hanno dato le notizie in modo distorto e tale da mettere in dubbio l'impegno del Parlamento in materia, impegno che invece è massimo.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel raccogliere le osservazioni dei colleghi, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 14,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,55 alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

197^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,35.

(1152-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TAROLLI illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme al relatore del SOTTOSEGRETARIO, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo.

(1885) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore e la Sottocommissione formula, quindi, parere non ostativo.

(1893) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale viaggiatori e merci, fatta a Roma il 21 novembre 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO, illustrando il provvedimento in titolo per i profili di competenza, segnala che occorre valutare, in ossequio alle norme introdotte dal decreto-legge n. 194 del 2002, l'opportunità che la clausola di copertura degli oneri connessi al provvedimento venga configurata quale limite massimo di spesa, introducendo nel caso contrario un'apposita clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario VEGAS propone di configurare la clausola di copertura finanziaria quale limite massimo di spesa.

Preso atto delle osservazioni formulate dal Sottosegretario, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nel comma 1 dell'articolo 3 le parole: «valutato in» vengano sostituite dalle altre: «pari a».

(2061) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI, riferendo sul provvedimento in titolo per quanto di competenza, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme al relatore del SOTTOSEGRETARIO, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(2096) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta dell'Accordo con il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, precisa che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore e la Sottocommissione esprime, quindi, parere non ostativo.

(2097) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TAROLLI, riferendo per quanto di competenza, in merito al provvedimento in titolo, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Dopo l'intervento del sottosegretario VEGAS, di avviso conforme a quello del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere non ostativo.

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2003-2005 (n. 226)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, riferendo sul provvedimento in titolo per i profili di competenza, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS rende avviso conforme a quello del Presidente relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, osservazioni favorevoli.

La seduta termina alle ore 9,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003

27^a Seduta

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1545-B) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

